Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 | **Roma — Martedì 31 gennaio** | **Numero 25**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Camera dei deputati: *Avviso* — **Leggi e decreti**: **R. decreto** *n. 10 che approva la modificazione aggiuntiva all'articolo 30 dello statuto della Società italiana delle strade ferrate della Sicilia* — **R. decreto** *n. 11 che sospende l'applicazione d'un articolo del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi* — **R. decreto** *n. 12 che approva e contiene il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione delle Commissioni provinciali, del Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza* — **R. decreto** *n. 13 per prelevamento di somma dal fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie* — **Ministero dell'interno** - Commissione Reale pel credito comunale e provinciale: *Dichiarazione d'insolvenza* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio**: *Notificazioni* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso per smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi del consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi**.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: *Seduta del 30 gennaio* — **Diario estero** — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

Parte Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

La Camera dei deputati, provvedendo direttamente agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc., ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **10** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1885, n. 3187 (serie 3ª) col quale fu approvato lo statuto della Società italiana delle strade ferrate della Sicilia.

Visti gli altri Nostri decreti, rispettivamente in data 11 ottobre 1888, n. 5759, 19 aprile 1896, n. 119 e 15 giugno 1899, n. 290, con i quali vennero modificati alcuni articoli del suddetto statuto, e cioè quelli contrassegnati coi nn. 3, 4, 30 e 37;

Visto l'estratto autentico del verbale dell'adunanza 29 novembre 1902, tenuta dalla assemblea generale ordinaria degli azionisti della suaccennata Società, nella quale fu, fra l'altro, deliberata una ulteriore modificazione dell'art. 30 dello statuto sociale, nel senso che all'articolo stesso, determinate le condizioni di validità per alcune deliberazioni dell'assemblea, sia al novero di queste ultime aggiunto un numero 8 così concepito: « la nomina e la surrogazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri ».

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la modificazione aggiuntiva allo art. 30 dello statuto della Società italiana delle strade ferrate della Sicilia, come sopra deliberata dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti nella sua adunanza del 29 novembre 1902, di guisa che l'articolo in parola resta così concepito:

Art. 30. — « È sempre necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti che rappresentino il terzo del

capitale sociale, ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno un quinto del capitale stesso per deliberare:

1° lo scioglimento anticipato della Società;

2° la prorogazione della sua durata;

3° la fusione con altre Società;

4° la riduzione del capitale sociale;

5° la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale;

6° il cambiamento dell'oggetto della Società;

7° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto;

8° la nomina e la surrogazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri.

« Nell'assemblea di seconda convocazione però si potrà validamente deliberare sugli oggetti medesimi quando sia rappresentato almeno il quinto del capitale sociale e siano favorevoli i due terzi dei voti.

« La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **11** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto del 26 gennaio 1902, n. 19;

Riconosciuta la convenienza di sospendere la disposizione contenuta nell'art. 142 del regolamento medesimo, relativa al termine pel conferimento delle promozioni di classe;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, per *interim;*

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio tecnico-amministrativo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le vacanze che si verificheranno nei ruoli del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dopo la pubblicazione del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'art. 142 del regolamento organico per l'Amministrazione medesima, approvato con R. decreto del 26 gennaio 1902, n. 19, solo in quanto riguarda l'obbligo di non ritardare le promozioni di classe oltre tre mesi dalle verificatesi vacanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **12** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione delle Commissioni provinciali, del Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e la legge 19 dicembre 1901, n. 538;

Visti il regolamento amministrativo ed il regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di beneficenza, approvati con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390 sulla istituzione delle Commissioni provinciali, del Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 18 luglio 1904 n. 390.

TITOLO I.

Della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica

CAPO I.

Costituzione

Art. 1.

La Commissione provinciale si rinnova per intero ogni quadriennio

La nomina dei membri da eleggersi con decreto Reale è fatta entro il mese di ottobre.

I membri operai sono eletti entro il mese di ottobre dagli operai che fanno parte dei collegi dei probiviri costituiti per le varie industrie nel capoluogo della provincia. Gli operai elettori sono convocati dal prefetto presso la Prefettura, in adunanza presieduta, senza diritto a voto, da un consigliere di Prefettura o da chi ne fa le veci.

Per la validità dell'adunanza, se vi è un solo collegio, si richiede l'intervento di almeno tre probiviri operai, ed occorre invece un terzo del numero complessivo di questi se i collegi sono più. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, l'adunanza procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione e nel ballottaggio, a parità di voti, è preferito il maggiore di età. Le deliberazioni sono subito pubblicate, a cura del prefetto, nel foglio degli annunzi legali e possono essere impugnate entro trenta giorni dalla pubblicazione con ricorso al Governo del Re, che provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Quando, per qualsiasi causa, i collegi dei probiviri non funzionino, ovvero, non ostante la convocazione di cui al comma precedente, non si possa addivenire alla nomina, questa è fatta con decreto Reale fra gli operai inscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi.

Se nel capoluogo non vi sono collegi di probiviri, i membri operai sono nominati per decreto Reale, entro il mese di ottobre, fra gli operai inscritti nelle liste elettorali amministrative della Provincia.

I membri della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, da eleggersi dal Consiglio provinciale ai termini dell'articolo 11 della legge, saranno nominati dalla Commissione straordinaria di cui all'articolo 296 della legge comunale e provinciale - testo unico 4 maggio 1898, n. 164 - se, al tempo della sessione ordinaria, il Consiglio provinciale sia sciolto e non possa essere ricostituito o convocato prima del 31 dicembre.

Art. 2.

Non possono far parte della Commissione provinciale, o, se ne fanno parte, ne decadono, gli amministratori che siano incorsi nella decadenza ai termini degli articoli 17 e 78, o nelle penalità di cui all'articolo 85, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 3.

Fra gli impiegati o fra gli agenti di cui all'articolo 2, n. 2 della legge, s'intendono compresi tutti coloro che, per qual si sia titolo, ricevono uno stipendio o un salario o una indennità fissa a carico di istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza, ovvero a carico della Provincia, se trattasi di personale preposto al servizio degli esposti o dei manicomî.

Art. 4.

Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei membri elettivi, deve provvedersi alla nomina del successore nel più breve termine possibile dalla data in cui si è verificata la vacanza. Spetta al prefetto di fare le necessarie comunicazioni e promuovere gli opportuni provvedimenti.

Art. 5.

I membri nominati nella rinnovazione ordinaria della Commissione entrano in carica il 1° gennaio successivo alla loro nomina. Chi è nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e vi rimane quanto avrebbe normalmente dovuto starvi il surrogato.

I componenti elettivi restano in carica fino a che i nuovi eletti non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 6.

Chi dei componenti elettivi o nominati per decreto reale non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive decade dalla carica

Art. 7.

Nei casi di incompatibilità di cui nel primo comma dell'art. 12 della legge è escluso il membro meno anziano di nomina, ed a parità di questa, il più giovane di età.

Art. 8.

La decadenza, per le cause prevedute dagli articoli 2 e 12 della legge e per quelle contemplate dal presente regolamento, è pronunciata dalla Commissione medesima, sentito l'interessato e, nei casi di dimissione, non occorre alcuna dichiarazione da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'applicazione delle penalità pecuniarie e per l'obbligo del risarcimento dei danni provvede l'autorità giudiziaria ai termini dell'art. 88 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Capo II.

Procedura.

Art. 9.

La Commissione provinciale corrisponde con gli altri uffici per mezzo del prefetto.

Art. 10.

Spetta al prefetto come presidente della Commissione:

a) determinare i giorni per le sedute;

b) stabilire l'ordine del giorno;

c) distribuire gli affari fra i membri della Commissione;

d) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni della Commissione;

e) curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni ed agli interessati;

f) prendere i provvedimenti richiesti per il buon andamento del servizio.

Art. 11.

Le sedute sono annunciate ai membri della Commissione con avviso da notificarsi loro almeno 24 ore prima.

L'avviso deve enunciare il giorno e l'ora della seduta.

Art. 12.

Le indennità di viaggio da corrispondersi, ai termini dell'articolo 10 della legge, ai membri della Commissione, i quali abbiano la residenza fuori del capoluogo della provincia, saranno liquidate dal prefetto secondo le norme in vigore per gli impiegati superiori dello stato giusta le disposizioni contenute nei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446

Anche l'indennità spettante ai commissari operai è determinata dal prefetto, il quale dovrà prima accertare, con opportune indagini, quale sia il montare della mercede da essi effettivamente perduta per prender parte alle adunanze. A questo scopo il prefetto può, occorrendo, richiedere all'industriale l'estratto del libro di paga dello stabilimento cui è addetto l'operaio, per accertarsi del guadagno effettivamente perduto.

Il prefetto provvede giornalmente al pagamento di queste indennità prelevandole dai fondi che all'uopo saranno anticipati.

Contro la liquidazione fatta dal prefetto possono i commissari operai ricorrere al Ministero dell'interno, che provvede richiedendo il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

Anche i commissari operai hanno diritto all'indennità di viaggio, quando risiedano fuori del Capoluogo della provincia.

Il pagamento dell'indennità è fatto in base alla nota compilata dal segretario della Commissione provinciale, sulle risultanze del registro di presenza, e vidimata dal prefetto.

Art. 13.

Per l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge alla Commissione, questa delibera con l'intervento dei due terzi almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, la proposta dovrà essere presentata nell'adunanza successiva.

Nel numero dei membri richiesto per la validità delle adu-

nanze non è computato, limitatamente all'affare per cui è interessato, il commissario che non può intervenire alla discussione nè prendere parte ad atti o provvedimenti ai termini dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1890.

Art. 14.

Le ordinanze emesse per l'istruzione degli atti sono sottoscritte dal presidente e dal segretario; le decisioni definitive ed i pareri, dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 15.

I provvedimenti della Commissione provinciale devono essere motivati.

Tuttavia, ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione, e contro i quali non sia stato proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Commissione può essere espressa con la seguente formula: « *Visto per la approvazione tutoria - Il prefetto presidente della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica* ».

Nel caso di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni che devono esserle sottoposte, la Commissione provinciale ne fa conoscere alle amministrazioni interessate i motivi e, sulle repliche date dalle medesime, procede alla decisione, che deve sempre, ove si rifiuti l'approvazione, essere motivata.

Art. 16.

La Commissione provinciale prende le sue decisioni in base agli atti ad essa sottoposti.

Essa può, quando lo crede utile, invitare gli interessati a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti o ragguagli circa i fatti di sua competenza.

Può ordinare alle Amministrazioni sottoposte alla sua tutela ed agli interessati e richiedere alle autorità governative la presentazione di documenti e di schiarimenti che ritenga necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Quando la Commissione ordina, a spese dell'istituzione di beneficenza o degli interessati, verifiche, perizie o accessi sui luoghi, necessari al suo controllo, cura di astenersi da indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa notevole, se assolutamente non siano richieste dall'importanza dell'affare e dall' interesse della istituzione.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e gli interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti nel termine che sarà assegnato dalla Commissione. L' elenco dei documenti stessi sarà sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Commissione provinciale.

Art. 17.

Se un ricorso presentato alla Commissione provinciale riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che, a cura del ricorrente, sia notificato a ciascun interessato, nel termine di legge, o in mancanza di questo, nel termine che sarà da essa stabilito, e sospende intanto l'esame dell'affare.

Art. 18.

Le ordinanze della Commissione provinciale possono essere impugnate soltanto insieme al provvedimento definitivo.

Art. 19.

Il sommario delle deliberazioni della Commissione provinciale in materia di tutela, da pubblicarsi ai sensi dell'art. 41 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia

Art. 20.

Il segretario compila i verbali della seduta, indicando il nome dei commissari intervenuti all'adunanza e di quelli presenti alla votazione sui singoli oggetti, ed il nome dei commissari che si sono astenuti.

Devesi inoltre far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 21.

Le parti interessate hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che le riguardano; ma, se trattasi di pareri, occorre l'assenso, per iscritto, del prefetto.

Art. 22.

La Commissione provinciale può deliberare un proprio regolamento interno per disciplinare più particolarmente l'esercizio delle sue attribuzioni e le modalità della trattazione degli affari.

Prima che un affare sia risoluto, è vietato far conoscere il nome del relatore.

Art. 23.

Alla segreteria della Commissione sono addetti, in qualità di segretario e segretario supplente, due segretari o sotto segretari della Prefettura, designati con decreto del prefetto e scelti fra quelli che fanno parte dell'ufficio incaricato della sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

È in facoltà del prefetto di applicarvi, occorrendo, uno o più impiegati d'ordine della Prefettura.

Art. 24.

Il segretario:

a) distribuisce e regola il servizio di segreteria sotto la immediata direzione del consigliere incaricato della sorveglianza sulle opere pie, il quale è autorizzato a firmare le comunicazioni dei provvedimenti della Commissione;

b) riceve le istanze, i ricorsi, le memorie ed i documenti che devono comunicarsi alla Commissione provinciale; ne eseguisce la registrazione e ne rilascia ricevuta quando viene richiesta;

c) assiste alle sedute e controfirma i provvedimenti della Commissione;

d) adempie alle altre incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente regolamento, e dal regolamento speciale di cui all'art. 22.

Art. 25.

Il segretario deve inoltre tenere al corrente i seguenti registri ed elenchi:

1°) registro di protocollo generale;

2°) indice alfabetico per la ricerca delle carte;

3°) registro dei verbali delle adunanze;

4°) registro dei termini assegnati dalle ordinanze interlocutorie;

5°) registro di presenza dei membri intervenuti alle singole adunanze, firmato da essi in ciascuna seduta;

6°) registro dei ricorsi presentati ai termini dell'articolo 5 lettera *e*) della legge;

7°) registro delle istanze di ricovero;

8°) registro delle istanze di sussidio;

9°) registro, per stabilire il numero dei posti di ricovero disponibili, in principio di ogni anno e mensilmente, negli istituti della Provincia, giusta le risultanze dei prospetti inviati ai termini degli articoli 5 lettera *c*) della legge e 47 del presente regolamento;

10°) registro, per determinare le somme disponibili per l'erogazione in sussidî, al principio di ogni anno e mensilmente, dalle istituzioni di beneficenza della Provincia, giusta le risultanze dei prospetti inviati ai termini degli articoli 5 lettera *c*) della legge e 47 del presente regolamento;

11°) elenco delle istituzioni che debbono scambiarsi ed inviare alla Commissione provinciale lo stato nominativo delle persone beneficate ai termini dell'art. 38 del presente regolamento;

12°) elenco delle Congregazioni di carità che hanno impiantato e tengono al corrente il registro dei minorenni, dei ciechi e dei sordo-muti di cui all'art. 55 del regolamento.

Il segretario deve tenere ordinati, in uno speciale archivio, gli statuti delle opere pie con le successive loro modificazioni, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Per facilitare poi le ricerche degli statuti stessi, sarà tenuto apposito schedario alfabetico.

Art. 26.

La segreteria deve rimanere aperta al pubblico durante l'orario della Prefettura.

CAPO III.

Esercizio delle attribuzioni.

Art. 27.

La Commissione provinciale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa deferite dagli articoli 3, 4 ed 8 della legge, si attiene alle norme stabilite in materia dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, a quelle contenute nei regolamenti amministrativo e di contabilità, approvati con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99, ed alle disposizioni del regolamento carcerario per ciò che si riferisce alle Società di patronato.

Nella giurisdizione contenziosa conservata alla Giunta provinciale amministrativa dall'art. 3 della legge, è compresa la risoluzione delle controversie relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizî o ricoveri, contemplate dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 28.

La Commissione provinciale, nello autorizzare l'alienazione di beni immobili e nel dar parere sulle domande per l'acquisto di beni stabili, può richiedere anche la produzione dei relativi schemi di contratto.

Art. 29.

La costituzione di Consorzi fra istituti di beneficenza esistenti in una Provincia, allo scopo di fondare ricoveri di mendicità, ospedali, riformatorî od altri istituti consimili, è solo ammessa fra istituzioni che hanno affinità di scopo sia originariamente, sia per trasformazione avvenuta a termini dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890; e deve essere deliberata da tutte le amministrazioni degli enti, i quali intendono erogare in comune la rispettiva beneficenza, su proposta di una delle amministrazioni anzidette o su invito della Commissione provinciale.

Possono altresì partecipare al Consorzio i Comuni, la Provincia e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

Art. 30.

Nell'atto costitutivo, o statuto, del Consorzio, da approvarsi dalla Commissione provinciale, devono essere determinati:

a) lo scopo del Consorzio;

b) la costituzione dell'Amministrazione e il suo funzionamento;

c) il contributo di ciascun Istituto consorziato;

d) il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun Comune nella erogazione della beneficenza;

e) l'obbligo di tenere una contabilità apposita per il Consorzio.

Art. 31.

Il Consorzio ha capacità giuridica e non può sciogliersi se non in seguito a deliberazione favorevole degli enti consorziati, i quali rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero, in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati quando questi siano soltanto due e con l'approvazione della Commissione provinciale.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto.

Art. 32.

Le Amministrazioni dei Consorzi sono equiparate alle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggette alla tutela e alla vigilanza stabilite dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 33.

Allo scopo di eliminare tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente, giusta il disposto dell'art. 3, lettera *g*) della legge, la Commissione provinciale, quando nello esame dei bilanci riscontri stanziamenti estranei ai fini dell'ente, deve indagare, caso per caso, se le spese corrispondenti siano giustificate da obbligazione giuridica.

Ove si tratti di lasciti e legati di culto, deve promuovere dagli enti locali e dal prefetto i provvedimenti indicati all'articolo 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 34.

Fra i regolamenti dei quali, per il disposto della lettera *h*) dell'articolo 3 della legge, spetta alla Commissione provinciale l'approvazione, non sono compresi quelli sul servizio igienico sanitario indicati all'articolo 87 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45, nè gli altri che hanno speciale carattere, tecnico e per i quali si richiede l'approvazione delle autorità competenti

Art. 35.

La Commissione provinciale, prima di dar parere sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza e su nuovi statuti, deve accertarsi che in proposito si sia pronunciato il Consiglio comunale, e, se l'istituzione interessi più comuni della stessa Provincia, oltre i singoli Consigli comunali, anche il Consiglio provinciale.

Art. 36.

Fra gli istituti di ricovero indicati nell'art. 4 lettera *e*) della legge, sono compresi anche quelli che accolgono persone momentaneamente, sia di giorno che di notte, con o senza convitto, come asili infantili, dormitorî pubblici, ricreatorî ecc.

Quando il prefetto intenda rendere definitivi i provvedimenti adottati nei casi d'urgenza, deve sentire il parere della Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 37.

La Commissione provinciale, nel coordinamento delle varie forme di assistenza e di beneficenza e dei varî modi di erogazione nei singoli Comuni e nella intera Provincia, deve curare che sia rispettata l'autonomia delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 38.

Lo stato nominativo mensile delle persone beneficate, che le Congregazioni di carità e le istituzioni elemosiniere sono tenute a comunicarsi scambievolmente per l'articolo 107 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, deve pure essere compilato dalle opere pie dotalizie e dalle confraternite che erogano elemosine e doti, ed essere comunicato scambievolmente fra le istituzioni che esercitano la stessa forma di beneficenza.

Una copia di questo stato deve essere comunicata alla Commissione provinciale, la quale, quando lo reputi opportuno, potrà farne dare comunicazione alle istituzioni private di beneficenza esistenti nel Comune dove è stata fatta l'erogazione.

Art. 39.

La Commissione provinciale deve esaminare gli stati nominativi di che all'articolo precedente, allo scopo di vedere se una stessa persona sia stata beneficata da più istituzioni contemporaneamente, e far cessare, ove occorra, l'abuso.

Se dall'esame degli stati predetti risultasse che il numero delle doti conferite eccede i bisogni della popolazione povera in rapporto a tale forma di beneficenza e quindi possano in parte le doti stesse ritenersi superflue, deve la Commissione provinciale promuoverne la trasformazione, quando non convenga aumentare l'entità delle doti da mantenere, col fondo di quelle ritenute superflue.

Art. 40.

Quando le istituzioni pubbliche di beneficenza non possano essere concentrate o raggruppate sotto una sola amministrazione, o fuse in un ente solo, possono costituirsi in federazione con altre opere pie della provincia, che si trovino nelle stesse condizioni, ovvero con istituzioni private di carità e con istituzioni di pubblica assistenza.

La federazione, senza menomare l'autonomia delle istituzioni

federate, ha per iscopo principale di coordinare la erogazione della beneficenza delle istituzioni che vi partecipano, di integrarne le diverse forme e di diminuire le spese di gestione e di personale.

Art. 41.

Le istituzioni federate, non soltanto conservano separati i patrimoni ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890, ma mantengono anche distinte le amministrazioni, le quali si reggono in base ai rispettivi statuti.

Esse devono, possibilmente, valersi di impiegati e di locali comuni e possono pure compilare un bilancio unico, nelle forme stabilite dall'art. 28 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99. Inoltre, per meglio conseguire lo scopo di coordinare l'erogazione della beneficenza, possono costituire speciali Comitati e tenere un unico protocollo delle istanze delle persone da beneficare.

Art. 42.

La costituzione della federazione è promossa dalla Commissione provinciale di propria iniziativa o su domanda di una delle amministrazioni interessate.

All'atto della costituzione della federazione, le amministrazioni, che intendano farne parte, devono deliberare lo statuto ed il regolamento per disciplinare il funzionamento della federazione stessa

Tanto la costituzione della federazione quanto lo statuto ed il regolamento predisposti dalle amministrazioni interessate devono riportare l'approvazione della Commissione provinciale.

Art. 43.

La federazione può sciogliersi per deliberazione della maggioranza degli enti interessati, quando la deliberazione stessa sia approvata dalla Commissione provinciale. Se gli enti federati sono due, basta la deliberazione di uno degli enti, approvata dalla Commissione provinciale.

Un'istituzione può ritirarsi dalla federazione quando riporti il consenso di una delle altre opere pie federate, se queste sono due, o della maggioranza se sono più di due, e l'approvazione della Commissione provinciale.

Art. 44.

Tutte le questioni che potessero sorgere durante il funzionamento della federazione, od in occasione dello scioglimento di essa, sono decise dalla Commissione provinciale.

Art. 45.

La Commissione provinciale deve promuovere specialmente le federazioni:

a) fra le varie istituzioni che hanno per iscopo di provvedere all'infanzia abbandonata, e fra queste e le altre che provvedono all'adolescenza in genere, come: asili per lattanti con opere pie che distribuiscono sussidî per baliatico; brefotrofi con case per derelitti; orfanotrofi ed istituti per artigianelli, ecc.....;

b) fra gli orfanotrofi femminili, educatorî, conservatorî, ecc..... e le opere pie dotalizie;

c) fra i ricoveri di mendicità e le istituzioni che erogano sussidî per gli inabili al lavoro;

d) fra gli ospedali, allo scopo di provvedere in miglior modo alla ripartizione dei malati, secondo le età ed i sessi e secondo le malattie, e fra gli ospedali stessi e le opere pie, gli uffici e gli istituti di assistenza che hanno per iscopo di soccorrere gli infermi;

e) fra le varie opere pie elemosiniere.

Art. 46.

Le istanze di ricovero e di sussidio, presentate alle Commissioni provinciali ai termini della lettera *c*) dell'art. 5 della legge, sono ricevute dal segretario ed annotate in appositi registri.

Le istanze stesse, a cura del consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza sulle istituzioni di beneficenza, sono sollecitamente istruite, e comunicate subito alla Commissione provinciale, la quale, ove le riconosca giustificate, le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private esistenti nella Provincia, che ritenga più adatte a provvedere, raccomandandone l'accoglimento e, quando ne sia il caso, facendo valere presso le autorità competenti le ragioni della obbligatorietà del soccorso e promovendo, nei casi d'urgenza, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 76 e 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 47.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono comunicare, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, alla Commissione provinciale, le variazioni dei prospetti inviati entro il mese di gennaio, a mente dell'art. 5 lettera *c*) della legge.

Art. 48.

La Commissione provinciale può ordinare che, nei Comuni, dove sono numerose istituzioni di beneficenza, e che abbiano più di 50,000 abitanti, sia compilata, pubblicata e divulgata, a cura della Congregazione di carità, una guida pratica delle istituzioni stesse, nella quale siano, per ciascuna opera pia, indicati lo scopo, la sede, i requisiti necessari per essere ammessi al godimento della beneficenza e tutte le altre notizie che si reputano opportune.

La guida stessa sarà anche comunicata alle istituzioni private di carità che ne facciano richiesta. Queste possono, con l'autorizzazione della Commissione provinciale, avere pure in comunicazione, oltre agli stati mensili di cui all'art. 38 del presente regolamento, anche l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati.

Art. 49.

Il termine per ricorrere alla Commissione provinciale, ai sensi della lettera *e*) dell'articolo 5 della legge, contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza è di giorni 30 dalla data della erogazione; ma, se si tratta di interessato, al quale debba essere data diretta e regolare notizia del provvedimento, il termine decorre dalla data della notificazione.

La notificazione del provvedimento deve essere fatta a tutti coloro che hanno preso parte ad un concorso di beneficenza, ed, in questo caso, il pagamento dell'assegno non potrà essere eseguito se non dopo trascorso il termine anzidetto e rimane sospeso sino alla risoluzione dei ricorsi che siano stati presentati, nel frattempo, contro la deliberazione dell'amministrazione dell'istituzione di beneficenza, ovvero, in seguito, contro la decisione della Commissione provinciale.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni dell'amministrazione o della Commissione quando, indicatine i motivi, si dichiari che dalla sospensione deriva grave danno alla persona beneficata. Se la concessione dell'assegno fu deliberata dalla amministrazione della istituzione, con lo intervento di almeno tre votanti, la dichiarazione predetta deve essere fatta con la maggioranza di due terzi dei votanti stessi.

Art. 50.

Il ricorso deve essere, a cura della segreteria, subito comunicato, in lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla amministrazione interessata, la quale è tenuta, entro tre giorni dalla data del ricevimento, a darne avviso ai terzi che vi abbiano interesse facendo loro conoscere che, entro otto giorni dalla data della notificazione dell'avviso, possono prendere visione del ricorso e presentare le loro osservazioni.

L'amministrazione interessata deve, entro 20 giorni dalla data del ricevimento del ricorso, restituire alla segreteria della Commissione provinciale il ricorso stesso, con le proprie controdeduzioni, unendo a corredo la prova della notificazione dell'avviso sopra indicato, le osservazioni presentate dai terzi e copia del provvedimento impugnato.

Art. 51.

I ricorsi predetti, i documenti, le contro osservazioni, le deliberazioni e gli atti di notifica sono esenti da tassa di bollo.

Art. 52.

La Commissione provinciale, provvedendo nel merito, ai termini dell'articolo 5 lettera *e*) della legge, può conferire a chi di ragione gli assegni che non siano ancora stati pagati.

Art. 53.

La denuncia del prefetto per l'annullamento d'ufficio delle concessioni ed erogazioni fatte illegalmente o con favoritismo deve, nei modi e nei termini stabiliti per i ricorsi nel precedente articolo 50, essere comunicata all'amministrazione interessata ed ai terzi che vi abbiano interesse diretto.

Se la Commissione annulla la concessione o la erogazione, rimette gli atti all'amministrazione interessata affinchè provveda ad una nuova assegnazione delle somme non ancora pagate.

Art. 54.

La Commissione provinciale, allorchè, nell'esame dei ricorsi, delle denuncie, o degli atti sottoposti alla sua approvazione, riscontri, a carico di alcuno degli amministratori, gli estremi per l'applicazione degli articoli 17, 78 ed 83 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, invita il prefetto a provvedere perchè sia dichiarata la decadenza dell'amministratore e siano applicate le penalità sancite negli articoli stessi.

Art. 55.

La Commissione provinciale, allo scopo di esercitare la vigilanza di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 della legge, deve curare che le Congregazioni di carità istituiscano e tengano al corrente un registro, ove siano indicati i minori di età bisognosi di protezione pel qual si sia titolo, e, più specialmente, i minorenni poveri, orfani od abbandonati, i ciechi ed i sordomuti poveri, appartenenti al Comune e non ricoverati in ospizî.

I minorenni orfani ed abbandonati, da indicarsi in detto registro, sono:

a) *i fanciulli materialmente abbandonati:*

1°) orfani o figli d'ignoti abbandonati e non ricoverati in ospizî;

2°) fanciulli dimessi dagli stabilimenti indicati dall'art. 262 del Codice civile;

3°) fanciulli, i cui genitori sono irreperibili, degenti in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere.

b) *i fanciulli moralmente abbandonati, e cioè:*

1°) quelli i quali hanno uno dei genitori od il tutore che sia incorso o nella perdita della patria potestà o nella decadenza dalla qualità di tutore;

2°) quelli, i cui genitori, per oziosità, vagabondaggio o per altra cagione qualsiasi, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

Art. 56.

Per la regolare compilazione di tale registro:

a) l'ufficiale di stato civile deve dare, anche alla Congregazione di carità, le informazioni che, per l'articolo 250 del Codice civile, ha l'obbligo di fornire al pretore. Deve inoltre comunicare alla Congregazione stessa le dichiarazioni di nascita di figli d'ignoti per i quali non provveda la pubblica assistenza;

b) le amministrazioni degli stabilimenti indicati nell'articolo 262 del codice civile devono dare avviso della dimissione dei ricoverati alla competente Congregazione di carità giusta il disposto dell'articolo 6 lettera *d*) della legge;

c) la segreteria della Commissione provinciale deve comunicare alla Congregazione di carità competente copia delle sentenze delle quali è cenno alla lettera *f*) dell'articolo 6 della legge;

d) l'autorità di pubblica sicurezza fa conoscere alla Congregazione di carità quali siano, nel Comune, i minori di età che abbiano eventualmente bisogno di protezione, per cattiva condotta o per trascuratezza dei genitori, specialmente se trattisi di ammoniti o di persone da denunciarsi per l'ammonizione.

Art. 57.

La vigilanza che la Commissione provinciale deve esercitare sugli esposti, ai termini dell'articolo 6 lettera *b*) della legge, si estende, sia a coloro che sono ricoverati in brefotrofi od istituti consimili, sia a quelli dati a baliatico esterno, sia agli altri collocati presso allevatori.

La Commissione deve specialmente curare che siano osservate le prescrizionî impartite in materia d'igiene e di pubblica istruzione dalle autorità competenti.

Art. 58.

La Commissione provinciale richiamerà sempre l'attenzione delle autorità competenti sugli inconvenienti a sua cognizione, che si verificassero negli istituti di educazione e di correzione ed, in genere, in tutti quelli dove sono ricoverati minori di età, non esclusi gli stabilimenti carcerari.

Art. 59.

Per assicurare permanentemente l'osservanza di quanto prescrive l'articolo 6 lettera *c*) della legge, la Commissione provinciale deve curare che negli statuti delle istituzioni di beneficenza le quali erogano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, sia stabilito che almeno un terzo delle rendite nette sia devoluto ai fini indicati nell'articolo stesso. Conseguentemente la Commissione si accerta, in sede di bilancio, che sia impostata la corrispondente somma.

Art. 60.

Nell'esercizio della funzione di protezione dell'infanzia abbandonata la Commissione provinciale, provvedendo per il collocamento dei minori di età e per la costituzione di Società di patronato nell'interesse dei medesimi, tiene presenti le disposizioni degli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza e degli articoli 33 e 34 del regolamento sulla polizia dei costumi, approvato con R. decreto 21 ottobre 1891, n. 604.

Art. 61.

Allo scopo di facilitare il còmpito affidato alla Commissione provinciale dall'art. 6 lettera *f*) della legge, i capi degli uffici di pubblica sicurezza devono comunicare alla Commissione stessa copia dei rapporti inviati ai presidenti del tribunale od ai giudici delegati per l'applicazione degli articoli 113 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

Art. 62.

Il Consiglio di Prefettura, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso deferite dall'art. 7 della legge, si attiene alle norme stabilite in materia dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 29 dicembre 1901, n. 538, e dai regolamenti amministrativo e di contabilità approvati con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

I conti consuntivi delle società comunali o provinciali di patronato per i liberati dal carcere sono soggetti alla approvazione del Consiglio di Prefettura quando le società stesse, o per volontà del fondatore, o per provvedimento Sovrano, amministrino fondazioni aventi lo stesso scopo.

I giudizi d'appello in materia di conti consuntivi ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e quelli in materia di responsabilità a mente dell'articolo 30 lettere *a*) e *b*) della legge stessa, spettano alla Corte dei conti.

Le decisioni dei Consigli di Prefettura, con le quali si provvede sulle deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori e tesorieri, sono provvedimenti definitivi.

Art. 63.

Nei casi nei quali la Commissione provinciale ed il Consiglio di Prefettura s'intendono sostituiti alla Giunta provinciale amministrativa a seconda della rispettiva competenza, giusta l'art. 8 della legge, sono compresi anche quelli contemplati da leggi e regolamenti speciali e da statuti di istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo che si tratti di funzioni di giurisdizione contenziosa.

Art. 64.

Quando la Commissione provinciale richiede che l'autorità governativa proceda ad ispezione dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni di pubblica beneficenza per accertarne il

funzionamento, il prefetto provvede, ai termini dell'art. 53 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

È sempre applicabile il capoverso dell'art. 50 della legge predetta, quando l'ispezione abbia accertato abusi od irregolarità.

Art. 65.

Nella relazione annuale da inviarsi al Ministero, per la comunicazione al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, la Commissione provinciale deve più particolarmente riferire:

1° sul numero e sull'importanza dei Consorzi costituiti a mente dell'art. 3, lettera *f)* della legge, sui loro scopi e sul loro modo di funzionamento;

2°) sui casi nei quali sono state ridotte allo stretto necessario le spese di ammininistrazione o di personale e sono state eliminate le spese non obbligatorie nè necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente, giusta quanto prescrive l'articolo 3 lettera *g)* della legge;

3°) sul numero dei regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei regolamenti relativi alla costituzione di Società comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere approvati ai sensi dell'articolo 3 lettera *h)* della legge;

4°) sui pareri dati per la chiusura degli istituti privati di beneficenza ai sensi dell'articolo 4 lettera *e)* della legge;

5°) sul modo di erogazione della beneficenza elemosiniera e dotalizia, indicando altresì come sia stato ottemperato al disposto dell'articolo 38 del presente regolamento;

6°) sul numero delle federazioni promosse dalla Commissione o dagli enti interessati, su quelle effettivamente costituite, sul loro scopo e sul modo di funzionamento;

7°) sul numero delle istanze di sussidio e di ricovero ricevute a mente dell'art. 5 lettera *c)* della legge e sui provvedimenti adottati in rapporto ad esse;

8°) sui risultati ottenuti dall'azione esplicata per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e di beneficenza pubblica e di carità privata;

9°) sul numero dei ricorsi e delle denuncie presentate ai termini dell'art. 5 lettera *e)* della legge e sui provvedimenti adottati;

10°) sull'azione esplicata per la protezione dell'infanzia abbandonata, indicando più specialmente:

a) se le Congregazioni di carità tengono al corrente il registro dei minorenni poveri, dei ciechi e dei sordo-muti prescritto dall'art. 55 del presente regolamento;

b) come procede il servizio degli esposti, rilevandone gli inconvenienti e proponendone i miglioramenti reputati necessari;

c) quali provvedimenti siano stati adottati per assicurare l'osservanza del disposto dell'articolo 6 lettera *c)* della legge.

11°) sulle ispezioni eseguite sopra richiesta della Commissione stessa ai sensi dell'articolo 9 della legge;

12°) sulle dichiarazioni di responsabilità che, ai termini dell'articolo 29 della legge 17 luglio 1890, abbiano, eventualmente, avuto luogo.

TITOLO II.

Del Consiglio superiore e del servizio d'ispezione di assistenza e beneficenza pubblica

CAPO I.

Costituzione del Consiglio superiore.

Art. 66.

Il membro scelto dal Consiglio superiore del lavoro dura in carica quattro anni, purchè conservi la qualità in base alla quale gli fu conferita la nomina.

La nomina dei membri da eleggesi per decreto reale deve essere fatta non più tardi del 15 dicembre.

Art. 67.

Il membro scelto dal Consiglio superiore del lavoro e quelli nominati per decreto Reale entrano in carica il primo gennaio successivo alla loro nomina.

La scadenza dei membri eletti per decreto Reale è determinata, per il primo biennio, dalla sorte, ed in seguito, dalla anzianità di nomina.

La estrazione a sorte è fatta dal Consiglio superiore non più tardi del mese di giugno.

Art. 68.

Nessuno può essere contemporaneamente membro della Commissione provinciale e del Consiglio superiore.

Art. 69.

Devono astenersi dal prendere parte alle adunanze del Consiglio superiore i membri che abbiano uno speciale interesse nei casi contemplati dall'articolo 15 prima parte della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 70.

Nel caso di morte, di dimissione o di decadenza di alcuno dei membri elettivi, deve subito provvedersi alla nomina del successore.

Il consigliere nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e vi rimane quanto avrebbe normalmente dovuto starvi il surrogato.

I consiglieri elettivi restano in carica sino a che i loro successori non abbiano assunto l'ufficio.

I consiglieri elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive s'intendono dimissionari.

La decadenza per le cause prevedute dalla legge e dal presente regolamento è pronunciata dal Consiglio superiore, sentito l'interessato.

Art. 71.

Il membro di diritto, in caso di legittimo impedimento, regolarmente giustificato di volta in volta, è sostituito da colui che gerarchicamente ne fa le veci.

Art. 72.

I membri da nominarsi per decreto Reale devono, almeno per la metà, essere scelti fra le persone che hanno abituale residenza in Roma.

I membri di nomina governativa possono anche essere funzionari dello Stato, ma devono essere scelti fra le seguenti categorie:

1°) Consiglieri di Stato.

2°) Consiglieri, procuratori generali, avvocato generale o sostituti procuratori generali di cassazione o di Corte d'appello, avvocato erariale generale e suoi sostituti.

3°) Consiglieri della Corte dei conti.

4°) Professori di Università o di Istituti superiori.

Art. 73.

Il Ministero, nel valersi della facoltà accordatagli dall'art. 15, penultimo comma della legge, deve curare che alla discussione su oggetti che interessano la pubblica sicurezza e l'ordinamento dei riformatori e delle Società di patronato per i liberati dal carcere, partecipino rispettivamente il direttore generale della pubblica sicurezza e quello delle carceri.

Art. 74.

A ciascun membro del Consiglio superiore è assegnata, per ogni giorno di seduta, un'indennità di presenza di L. 10.

Per i membri che non hanno residenza abituale in Roma l'indennità è determinata in L. 20, oltre alle spese di viaggio, da liquidarsi secondo le norme in vigore per gl'impiegati superiori dello Stato stabilite coi RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Il pagamento è fatto sulla nota compilata dal segretario del Consiglio superiore in base alle risultanze del registro di presenza, e vidimata dal presidente.

La medesima indennità sarà corrisposta per le sedute delle spe-

ciali Commissioni costituite a mente dell'articolo 80 del presente regolamento.

CAPO II.

Funzionamento del Consiglio superiore.

Art. 75.

Il Consiglio superiore si riunisce presso il Ministero dell'interno ed è convocato e presieduto dal presidente designato fra i membri del Consiglio stesso dal ministro dell'interno per ciascuna sessione ordinaria.

Art. 76.

Il Consiglio superiore corrisponde, per mezzo del suo presidente, esclusivamente con il Ministero dell'interno.

Art. 77.

Spetta al presidente:

1°) Determinare i giorni delle sedute.

2°) Curare la spedizione degli avvisi di convocazione con l'ordine del giorno di ciascuna seduta.

3°) Distribuire gli affari tra i membri del Consiglio.

4°) prendere i provvedimenti richiesti per regolare il funzionamento del Consiglio.

Art. 78.

Il presidente dura in carica sino all'apertura della nuova sessione ordinaria ed, in caso di assenza o d'impedimento di lui, ne fa le veci il vice presidente designato dal ministro dell'interno per la sessione ordinaria in corso.

Art. 79.

Il Consiglio superiore si raduna, in sessione ordinaria, due volte all'anno nei mesi che saranno indicati nel decreto Ministeriale col quale è aperta la sessione, e, straordinariamente, tutte le volte che il Ministero crederà di convocarlo.

Nel decreto di apertura delle sessioni ordinarie e delle straordinarie saranno indicati gli affari sui quali il Ministero chiede il parere del Consiglio superiore e saranno altresì designati i funzionari autorizzati ad assistere alle adunanze dell'intera sessione a mente dell'art. 15, penultimo comma, della legge.

I funzionari autorizzati ad assistere alla discussione sopra determinati affari sono designati con apposito decreto.

Art. 80.

Per lo studio preliminare di speciali affari possono anche essere nominate in seno al Consiglio, dal Ministero o dal Consiglio stesso, apposite Commissioni.

Art. 81.

Gli oggetti posti all'ordine del giorno di ciascuna sessione, sono distribuiti, fra le varie sedute, dal presidente, il quale ha facoltà di aggiungere, su richiesta del ministro, altri affari all'ordine del giorno.

Art. 82.

Le sedute sono annunciate ai membri del Consiglio, con avviso a firma del presidente, notificato tre giorni prima dell'adunanza, od almeno 24 ore prima, nei casi d'urgenza.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Art. 83.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento della metà almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 84.

I pareri interlocutorî emessi per la istruzione degli atti sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, quelli definitivi dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 85.

I pareri devono contenere una breve esposizione dei fatti ed i motivi del voto.

Art. 86.

Qualora il Consiglio superiore, prima di adottare definitive deliberazioni, ritenga opportuno una nuova istruttoria, o ispezioni od inchieste, ne fa domanda, con apposito parere interlocutorio, al Ministero dell'interno, il quale provvede secondo i casi per mezzo degli uffici locali, degli ispettori generali o di altri funzionari da esso dipendenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio superiore devono essere inviati al Ministero dell'interno.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero.

Art. 87.

Il verbale delle adunanze è compilato dal segretario, che lo sottoscrive insieme con il presidente.

Il verbale deve indicare il nome dei consiglieri presenti, e contenere l'esposizione dei fatti, il risultato delle votazioni, le opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Nel verbale sono inseriti i pareri adottati.

Art. 88.

È vietato far conoscere il nome del relatore prima che l'affare sia risoluto, e non si può dar copia o comunicazione dei pareri del Consiglio superiore se non dietro assenso per iscritto del ministro dell'interno.

Art. 89.

L'ufficio di segreteria del Consiglio superiore è composto da un segretario designato dal ministro fra i funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore a quello di caposezione, e da uno o più segretari aggiunti, nominati nello stesso modo fra i primi segretari od i segretari del Ministero anzidetto.

È in facoltà del ministro di applicarvi il personale di ragioneria e d'ordine eventualmente necessario.

L'ufficio di segreteria è aggregato alla divisione della beneficenza anche per la trattazione degli affari ordinari della medesima; ma dipende altresì direttamente dal presidente del Consiglio per le attribuzioni inerenti a tale carica.

Art. 90.

Il segretario, come capo dell'ufficio di segreteria, ne dirige tutti i servizi, assiste alle sedute del Consiglio, compila e controfirma i verbali, cura l'esattezza degli estratti di essi e delle copie dei pareri ch'egli autentica, e sorveglia e cura in genere l'adempimento di tutte le incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 91.

La segreteria deve tenere al corrente:

1°) il registro di protocollo generale e l'indice alfabetico per la ricerca delle carte;

2°) il registro dei verbali delle adunanze;

3°) il registro dei membri intervenuti alle singole adunanze firmato da essi in ciascuna seduta;

4°) il registro delle nomine e scadenze dei membri del Consiglio superiore;

5°) il registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio superiore.

Art. 92.

Sono sottoposte al parere del Consiglio superiore anche le riforme d'amministrazione delle istituzioni di beneficenza, menzionate nell'art. 65 della legge 17 luglio 1890.

Quando il Consiglio di Stato dà parere sulla erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza, a mente dell'art. 51 della legge predetta, si pronuncia anche sugli statuti predisposti per il funzionamento di esse.

Fra gli statuti, che devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore ai sensi dell'art. 16, n. 4, della legge, sono compresi gli statuti nuovi di istituzioni per le quali non occorra provvedere alla erezione in ente morale.

CAPO III.

Del servizio d'ispezione.

Art. 93.

I quattro ispettori generali della pubblica beneficenza sono alla dipendenza del direttore generale dell'amministrazione civile, e

devono ispezionare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza.

Art. 94.

Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si effettuano in modo che si possa, almeno in ogni biennio, accertare come procedono i servizi di pubblica assistenza e beneficenza in ciascuna Provincia. In occasione dell'ispezione ordinaria l'ispettore deve anche visitare e verificare come funzionino i principali istituti di beneficenza e di pubblica assistenza della Provincia e quelli altri sui quali il prefetto abbia richiamata l'attenzione del Ministero.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo per ordine del ministro tutte le volte che speciali circostanze lo richiedano.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 95.

Il termine utile per presentare i ricorsi consentiti dall'art. 18 della legge è di giorni trenta a decorrere dalla data della notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 96.

Prima di richiedere il parere del Consiglio superiore, il Ministero dell'interno deve accertarsi che il ricorso sia stato a cura del ricorrente notificato alle amministrazioni ed ai terzi direttamente interessati.

Il Governo nel provvedere sui ricorsi in materia di concessione di assegni continuativi e di erogazioni si attiene, a seconda dei casi, alle norme in proposito stabilite agli articoli 52 e 53 del presente regolamento

Art. 97.

Le notificazioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento a cura delle amministrazioni delle Opere pie sono di regola eseguite dai messi comunali gratuitamente.

Quando occorre farle eseguire dagli uscieri giudiziari si applica il disposto dell'art. 131 del regolamento amministrativo approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 98.

Agli effetti della durata in carica e delle successive rinnovazioni la decorrenza della nomina dei membri elettivi delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore, che per la prima volta saranno nominati, si computa dal 1° gennaio 1905.

Art. 99.

Sino alla costituzione di detti collegi seguitano a funzionare tanto le Giunte provinciali amministrative, tranne per ciò che riguarda le attribuzioni demandate ai Consigli di Prefettura, quanto il Consiglio di Stato.

Art. 100.

Insieme al coordinamento delle disposizioni legislative, ai termini dell'art. 19 della legge, si provvederà anche a coordinare in testo unico le norme del presente regolamento con quelle dei regolamenti approvati con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il Numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 della legge 12 luglio 1894, n. 318 e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ritenuto che pel fondo di riserva relativo agli aumenti di liquidazioni, a transazioni di vertenze e ad interessi, nonchè ad altre maggiori spese impreviste per le ferrovie complementari e per i titoli di spesa descritti nella tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894 fu approvata la somma di L. 28,555,128 che, colla aggiunta di L. 6,500,000, delle quali fu autorizzata la spesa colla successiva legge 30 giugno 1896, n. 251, fu elevata alla complessiva somma di L. 35,055,128 interamente stanziata a tutto l'esercizio finanziario 1896-1897;

Che per gli anzidetti titoli di spesa e per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative all'azienda ferroviaria in aumento al succitato fondo di L. 35,055,128, negli esercizi finanziari dal 1897-98 al 1900-901 inclusivi, fu stanziata l'ulteriore somma di L. 6,064,371 in base all'autorizzazione di cui al n. 11 della tabella allegata alla succitata legge 27 giugno 1897, n. 228, di modo che il fondo di riserva in parola si elevò a complessive L. 41,119,499;

Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati trentotto prelevamenti dall'anzidetto fondo di riserva per l'ammontare complessivo di L. 36,002,539.66 imputabili per L. 32,159,051.60 alle L. 35,055,128 stanziate in base alla spesa autorizzata dalle succitate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e per L. 3,843,488.06 alle L. 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della successiva legge 27 giugno 1897 dianzi citata;

Che a mente delle disposizioni della legge 3 marzo 1904, n. 66, coi residui delle suesposte L. 35,055,128 (capitolo 364 bilancio lavori pubblici esercizio finanziario 1904-905) furono altresì pagate L. 167,550 e L. 345,100, ed in complesso L. 512,650 rispettivamente mediante i mandati 18 maggio 1904, n. 1 e 21 ottobre 1904, n. 1 commutati in quietanza di entrata con assegnazione ai capitoli 106-*bis* e 103-*bis* del bilancio dell'entrata degli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905;

Che conseguentemente dal fondo di riserva in parola sono tuttora disponibili L. 4,604,309.34 delle quali L. 2,383,426.40 costituenti i residui della complessiva spesa stanziata in base alle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e L. 2,220,882.94 rappresentanti i residui della somma stanziata in base all'autorizzazione della legge 27 giugno 1897;

Ritenuto che fra i titoli di spesa a favore dei quali può disporsi del fondo di riserva autorizzato colle anzidette leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896, è compreso quello indicato al capitolo 362 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 (Spese d'ufficio);

Che per far fronte alle spese del citato capitolo di bilancio occorre di autorizzare dal fondo di riserva di cui trattasi il prelevamento di L. 70,000 imputandolo

alle sopra esposte L. 2,383,426.40 costituenti i residui delle somme stanziate in base alle autorizzazioni delle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896;

Che il prelevamento in parola di L. 70,000 deve portarsi in aumento, in conto residui, al succitato capitolo 362 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie approvato colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228 (capitolo 364 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905) è autorizzato un trentesimonono prelevamento di lire settantamila (L. 70,000) da imputarsi ai residui delle L. 35,055,128 stanziate in base alle succitate leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251 e da portarsi in aumento ai residui dell'esercizio 1904-905 del capitolo 362 dei citati bilancio ed esercizio (spese d'ufficio).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RONCHETTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Adunanza del 25 gennaio 1905

Omissis

COMUNE DI CARRO (Genova)

Dichiarazione di insolvenza.

La Commissione Reale pel credito comunale e provinciale:

Visti gli atti dai quali risulta che il comune di Carro (Genova) trovasi da molti anni nello stato d'insolvenza, non essendo in grado di soddisfare gli impegni assunti;

Vista la lettera 27 aprile 1903, n. 9809, colla quale la Prefettura di Genova propone sia provveduto alla sistemazione finanziaria del suddetto Comune mediante transazione coi creditori, in base all'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173;

Ritenuto che dall'esame dei ripetuti atti risulta in modo evidente che il comune di Carro si trova nell'assoluta necessità di avvalersi dei provvedimenti previsti dagli articoli 3 e 7 della indicata legge;

Visto l'art. 27 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501;

Dichiara:

Il comune di Carro nello stato d'insolvenza; e ciò per ogni effetto di legge; e manda ad inserirsi la presente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della provincia di Genova.

Il presidente
SANDRELLI.

Il segretario supplente
A. CISMONDI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazioni.

Con R. decreto del 29 dicembre 1904, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1905, è stata convalidata la spesa di L. 5900.17, sostenuta dalla Società di mutuo soccorso fra operai e contadini della Brianza in Merate, per l'acquisto di un terreno di proprietà Piciotti e per la costruzione su di esso di un edificio ad uso di sede sociale.

Con R. decreto del 29 dicembre 1904, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1905, la Società operaia di mutuo soccorso di Busto Arsizio è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 10,000, disposto a suo favore dal sig. cav. uff. Giuseppe Lualdi di Busto Arsizio, deceduto il 15 settembre 1903, come risulta dal testamento in data 25 febbraio 1902, pubblicato il 15 settembre 1903 negli atti del notaio Lorenzo Sala.

Con R decreto dell'8 gennaio 1905, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1905, è stata convalidata la spesa di L. 6500, sostenuta dalla Società operaia agricola di mutuo soccorso in Lonigo, per avere acquistato dalla Banca di Verona, con istromento 1° settembre 1903 rogato Beccoli Luigi e registrato in Verona il 3 settembre 1903, reg 105 n. 385, una casa posta in Lonigo in via della Fiera n. 407, allo scopo di collocarvi la sede sociale.

Con R. decreto del 12 gennaio 1905, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1905, sono consolidate le spese di L. 430 che la Società di mutuo soccorso tra gli operai di Laveno, ha sostenuta per l'acquisto di un terreno di proprietà Carniola Carlo, in località Campaccio, la spesa di L. 170 per volture catastali occorse e la spesa di L. 5005.72 per la costruzione fatta su quel terreno di un edificio allo scopo di collocarvi la sede sociale e la scuola di disegno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 181,673 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al N. 65,073 della soppressa Direzione di Milano), per L. 45, al nome di Porto *Barbaran conte Antonio* fu Luigi, vincolata alle sostituzioni verso le minori contesse Francesca e Laura e Cecilia Porto Barbaran fu conte Luigi e di esse figlie ai sensi e a termini del testamento del fu conte Alessandro cav. Frissino fu Mari Antonio, datato 11 maggio 1849, ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Porto *Antonio-Alessandro-Leonardo-Lodovico* fu Luigi, con vincolo come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,245,901 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100, al nome di Giaume *Giuseppina* (*Josephine*) fu Francesco (François), minore, sotto la patria potestà della madre Transito Herrera, domiciliata a Villafranca sul Mare (Alpi Marittime - Francia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giaume *Elvira Giuseppina Maddalena* (*Elvire-Josephine-Madeleine*) fu Francesco (François), minore, sotto la patria potestà della madre Transito Herrera, domiciliata a Villafranca sul Mare (Alpi Marittime - Francia), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 772,799 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50:

N. 1,053,769 per L. 30;
N. 1,110,666 per L. 20;
N. 1,132,463 per L. 50;
N. 1,184,901 per L. 25;
N. 1,268,497 per L. 75,

intestati il primo a Longo-Dorni *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Morganti Domenica fu Gio. Battista, domiciliata in Ornavasso (Novara), e gli altri allo stesso, minore, sotto la tutela di Longo-Dorni Giovanni, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Longo-Dorni *Giovanni-Antonio* fu Antonio, minore, ecc., (il resto come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il sig. Baccelli Don Luigi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta, modello 8, C. R., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Lucca in data 4 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di 2 certificati della rendita complessiva di L. 12, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904, per conversione nel consolidato 3 50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Baccelli Don Luigi fu Michele i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 gennaio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 31 gennaio in lire 100.07.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

30 gennaio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,24 29	102,24 29	103,91 14
4 % *netto*	104,09 08	102,09 08	103,75 53
3 ½ % *netto*	102,42 88	100,67 88	102,13 90
3 % *lordo.*	74,81	73,61	74,03 60

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per un esame per la nomina a dodici posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo con l'annuo stipendio di L. 2000.

Art. 2.

L'esame sarà dato a Roma, presso il Ministero della marina, ed avrà principio il giorno 3 aprile 1905, alle ore 9 ant.

Art. 3.

A norma della legge 6 marzo 1898, n. 59, del regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 441, e dei RR. decreti 9 marzo 1899, n. 100, e 17 novembre 1901, n. 685, sono ammessi all'esame i giovani che abbiano ottenuto la licenza liceale o d'Istituto tecnico, nonchè i sott'ufficiali del corpo R. equipaggi, esclusi quelli della categoria macchinisti,

purchè comprovino, rispettivamente, di trovarsi nelle condizioni qui appresso indicate:

Per i giovani muniti di licenza liceale o d'Istituto tecnico:

a) essere cittadino italiano; però i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono;

b) avere l'età non minore di 18 anni, nè maggiore di 25 il dì 3 aprile 1905;

c) essere celibe o vedovo senza prole; se ammogliato o vedovo con prole, soddisfare a tempo debito (art. 10) al vincolo della rendita prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali della R. marina;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata e non avere riportata alcuna condanna penale;

e) possedere l'idoneità fisica pel servizio militare marittimo, che verrà accertata da ufficiali sanitari della R. marina, immediatamente prima dell'esame, con apposita visita medica.

Pei sott'ufficiali del Corpo R. equipaggi:

a) non oltrepassase il 32° anno di età al 3 aprile 1905;

b) essere di condotta esemplare;

c) avere almeno due anni di servizio nel grado di sott'ufficiale al 3 aprile detto.

Art. 4.

Le condizioni di cui alle lettere *a) b) c) d)* dell'articolo precedente per i giovani muniti di licenza, devono comprovarsi con documenti legalizzati secondo le disposizioni in vigore; il certificato di buona condotta e quello d'immunità penale dovranno avere data non anteriore al 1° gennaio 1905. Il Ministero si riserva inoltre di assumere informazioni sui concorrenti presso le autorità politiche.

I non regnicoli devono produrre i seguenti documenti per provare che si trovano nelle condizioni volute dalla lettera *a)*:

1. Copia autentica della dichiarazione di cittadinanza italiana, fatta entro il 22° anno di età, davanti all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza.

2. Copia autentica della dichiarazione di elezione di domicilio nel Regno, fatta davanti al predetto ufficiale di stato civile.

3. Certificato dell'autorità governativa dello Stato di origine, da cui risulti non avere essi l'obbligo di servizio milire da adempiere nello Stato stesso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 1, dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 15 marzo 1905. Non si terrà conto di quelle che si ricevessero dopo questa data.

Le domande dei giovani borghesi saranno direttamente spedite al Ministero della marina (Ufficio di revisione), insieme a tutti i documenti di cui nei precedenti articoli 3 e 4. Esse dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio del richiedente.

Le domande dei sott'ufficiali del corpo RR. equipaggi e militari del corpo stesso, muniti di licenza, saranno inviate al Ministero a mezzo del Comando superiore del corpo suddetto, al quale incombe l'obbligo di respingere senz'altro quelle che non hanno tutti i requisiti voluti.

Alle domande che possono aver corso sarà unita una copia della matricola e dello specchio caratteristico ed un certificato del comando superiore da cui risulti che il richiedente è meritevole, sotto ogni rapporto, di essere ammesso al concorso.

Art 6.

I giovani borghesi concorrenti i quali, prima di recarsi a Roma per subire gli esami, desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti ad una visita medica preliminare presso un ospedale militare del R. esercito o della R. marina. Questa visita però non vincolerà menomamente il giudizio definitivo ed inappellabile che sarà pronunciato dai medici della R marina nella visita sanitaria che deve precedere immediatamente l'esame.

Art. 7.

I giovani borghesi che presero parte alla leva di terra degli anni precedenti, dovranno presentare il certificato dell'esito relativo.

Saranno ammessi al concorso soltanto quelli ascritti alla 2ª ed alla 3ª categoria ed anche quelli della 1ª categoria che siano in congedo illimitato per fine di ferma.

Pei giovani nati nel 1884, appartenenti alla leva di terra in corso, potranno essere ammessi al concorso solo quelli che dimostrino di essere stati assegnati alla 3ª categoria.

I candidati che non abbiano ancora concorso alla leva e quelli che furono autorizzati a ritardare il servizio militare al 26° anno di età, saranno ammessi con la condizione che essi, prima della nomina a sottotenente commissario, contraggano arruolamento nel corpo RR. equipaggi con la ferma di quattro anni.

Art. 8.

Un terzo dei posti messi a concorso, è assegnato ai sott'ufficiali del corpo R. equipaggi e due terzi ai giovani muniti della licenza liceale o di istituto tecnico. La classificazione per ordine di merito dei candidati risultati idonei sarà fatta alternativamente, secondo la detta proporzione, tra le due categorie di concorrenti.

Se il numero degli idonei di una categoria non è sufficiente a coprire i posti ad essa assegnati, dopo esaurita la classificazione degli idonei i posti ancora da cuoprirsi sono devoluti agli idonei dell'altra categoria.

Art. 9.

I giovani borghesi, prima di conseguire la nomina a sottotenente commissario, in seguito ad avviso ricevuto dal Ministero, dovranno esibire il certificato di stato libero. Agli ammogliati ed ai vedovi con prole, verrà assegnato un termine non superiore a mesi due per soddisfare alla condizione del vincolo della rendita prescritta, decorso il quale termine, se non sarà dallo interessato esibita la declaratoria del tribunale supremo di guerra e marina, il Ministero disporrà del posto vacante a favore di altro candidato.

Art. 10.

I giovani muniti di licenza che conseguiranno la nomina a sottotenente commissario, dovranno dichiarare di assoggettarsi, per la pensione, alle norme che saranno stabilite con legge per la istituzione di una cassa di previdenza sulla base di conti individuali. Essi quindi non potranno invocare le leggi esistenti sulle pensioni, ma la nuova legge che sarà a suo tempo promulgata.

Art. 11.

La nomina a sottotenente commissario dei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare, non sarà definitiva se non dopo tre mesi di favorevole esperimento a bordo di navi dello Stato.

Art. 12.

L'esame consterà di prove scritte ed orali, giusta l'unito programma.

Per ottenere l'idoneità è necessaria l'approvazione in tutte le prove.

Le prove scritte saranno date per le prime da tutti i concorrenti; quelli che non ottenessero l'approvazione in una qualsiasi di dette prove, non saranno ammessi agli esami orali.

I riprovati in una delle prime due prove orali saranno esclusi dal proseguire gli esami.

Non sarà ammesso all'esame chi non abbia una buona calligrafia.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di una laurea ottenuta in una facoltà qualsiasi, presso una Università o in Istituto superiore d'insegnamento dello Stato.

Art. 13.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Art. 14.

Nessun indennizzo di spese di viaggio è concesso ai concorrenti: quelli che otterranno la nomina avranno diritto agli assegni di viaggio, a tariffa militare, per rendersi dal luogo di domicilio alla destinazione di servizio che sarà loro assegnata.

Art. 15.

I candidati che risulteranno idonei ed ammessi dovranno accettare qualunque destinazione che verrà loro assegnata dal Ministero della marina.

Roma, il 12 gennaio 1905.

Il ministro
C. MIRABELLO.

PROGRAMMA dell' esame per l'ammissione nel corpo di commissariato militare marittimo.

Num. delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova (1)	Coefficiente d'importanza
	Esame in iscritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario	—	ore 8	3
2	Saggio di scrittura secondo il metodo della partita doppia in materia commerciale	—	Id	3
3	Componimento in lingua francese o traduzione dall'italiano al francese (2) . . .	—	Id.	2
4	1. Soluzione di un quesito d'aritmetica	—	Id.	2
	2. Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante gli elementi di geometria piana o di geometria solida . .	—		
	Esame orale.			
1	1. Aritmetica	1	minuti 25	2
	2. Algebra	1		
	3. Geometria	1		
2	1. Storia	2	» 20	2
	2. Geografia	2		
3	1. Elementi di diritto costituzionale	1	» 30	2
	2. Id. id. civile	1		
	3. Id. id. commerciale	2		
	4. Id. id. di economia politica e di statistica	1		

(1) La durata indicata nella colonna 4, s'intende massima per le prove scritte, media per le prove orali, spettando al presidente della Commissione di ripartire il tempo proporzionalmente fra le varie materie di ciascuna prova.

(2) I candidati potranno svolgere questo tema anche in altre lingue estere, nel qual caso la Commissione concederà un congruo aumento nella durata dell'esame. Questa prova volontaria darà titolo di preferenza, a pari merito, purchè si ottenga almeno la idoneità.

NB. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

I.

ARITMETICA.

Tesi 1. — Teorica dei quadrati e delle radici quadrate - Estrazione della radice quadrata - Radice quadrata con data approssimazione.

Tesi 2. — Teorica dei cubi delle radici cubiche - Estrazione della radice cubica - Radice cubica con data approssimazione.

Tesi 3. — Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Operazioni fondamentali sugli stessi - Misure e monete straniere - Computi colle stesse e loro ragguaglio alle misure metriche decimali.

Tesi 4. — Rapporti e proporzioni - Loro proprietà e teoremi relativi - Quantità proporzionali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Teoremi relativi - Regola del tre semplice e composta.

Tesi 5. — Interesse semplice - Calcolo dell'interesse mediante i divisori fissi - Interesse composto: discreto e continuo - Confronto fra i diversi modi di interesse - Ragguagli di interesse, di tempo e sconto - Sconto composto.

Tesi 6. — Regola di ripartizione proporzionale - Regola di società semplice e composta.

Tesi 7. — Regola di miscuglio e di alligazione diretta ed inversa - Annualità posticipate ed anticipate - Ammortamenti.

II.

ALGEBRA.

Tesi 1. — Interpretazione delle formule algebriche - Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomi - Regola dei segni, dei coefficienti, delle lettere e degli esponenti.

Tesi 2. — Ordinamento, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei polinomi.

Tesi 3. — Risoluzione delle equazioni numeriche di primo grado ad una o più incognite.

Tesi 4. — Risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una sola incognita.

III.

GEOMETRIA PIANA E SOLIDA.

Tesi 1. — Nozioni preliminari - Angoli - Rette perpendicolari ed oblique, rette parallele - Loro principali proprietà.

Tesi 2. — Principali teoremi e corollari intorno ai triangoli, ai parallelogrammi, ai poligoni ed alla loro eguaglianza - Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Tesi 3. — Principali teoremi intorno al cerchio, alle seganti ed alle tangenti di esso - Angoli del cerchio - Poligoni iscritti e circoscritti - Poligoni regolari.

Tesi 4. — Principali teoremi sui triangoli e poligoni simili - Rapporti dei perimetri e delle aree di due poligoni simili - Poligoni equivalenti.

Tesi 5. — Misure delle aree - Area di un poligono regolare - Misura della circonferenza, della superficie di un cerchio e delle sue parti.

Tesi 6. — Definizione dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani, dell' angolo solido e poliedro - Teoremi fondamentali relativi.

Tesi 7. — Misura delle superfici e dei volumi dei principali corpi geometrici e relative definizioni di essi.

IV.

STORIA.

Tesi 1. — Gli antichi greci - Età eroica - Spedizione degli Argonauti - Guerra di Troia - Gli Eraclidi.

Tesi 2. — Sparta - Leggi di Licurgo - Guerre messeniche.

Tesi 3. — Atene - Solone - Pisistrato - Guerre persiane - Pace di Cimone.

Tesi 4. — Gelosia fra Sparta ed Atene - Pericle - Guerra del Peloponneso - Alcibiade.

Tesi 5. — Lotta fra Sparta e Tebe - Pelopida - Epaminonda.

Tesi 6. — La Grecia in potere dei Re di Macedonia - Demostene - Tentativi dei Greci per sottrarsi al dominio macedone.

Tesi 7. — Imprese di Alessandro Magno - Sua fine - Divisione del suo impero.

Tesi 8 — Roma - sue origini - Storia tradizionale di Roma primitiva - Costituzione primitiva di Roma

Tesi 9. — Riforma di Servio Tullio - Costituzione repubblicana; le successive modificazioni - Conquiste romane - Guerre coi popoli finitimi - Guerre sannitiche e guerre latine.

Tesi 10. — Le guerre puniche.

Tesi 11. — Conquiste in Grecia, in Ispagna, in Asia - Roma signora del Mediterraneo - Municipi e colonie - Loro amministrazione.

Tesi 12. — Decadimento e corruzione di Roma - Lotte intestine - I Gracchi - Mario e Silla - Guerra sociale.

Tesi 13. — Cesare e le due conquiste - Lotte fra Cesare e Pompeo.

Tesi 14. — Augusto e i primi imperatori - I Flavi e gli Antonini.

Tesi 15. — La costituzione dell'impero romano prima di Diocleziano - Riforme di Diocleziano - Cause della rovina dell'impero - Gli ultimi imperatori.

Tesi 16. — Gli antichi Germani - Loro istituzioni - Odoacre - Teodorico - Il regno degli Ostrogoti - Dominazione Greca — I Longobardi.

Tesi 17. — Cenni sui Franchi - Loro relazioni coi Pontefici - Carlo Magno - Restaurazione dell'Impero d'Occidente.

Tesi 18. — Il feudalismo - Origine e diffusione sua - Costumanze feudali.

Tesi 19. — Re italiani e loro lotte cogli imperatori germanici - Imperatori sassoni - La Casa di Franconia - Lotta fra l'Impero e la Chiesa — La Casa di Svezia.

Tesi 20. — Le Crociate - Cagioni morali e sociali delle Crociate - Loro effetti.

Tesi 21. — Origine dei Comuni - Costituzione comunale - Lotte dei Comuni cogli Imperatori della Casa Sveva - I Normanni nell'Italia meridionale.

Tesi 22. — Gli Angioini - La guerra del Vespro - Trasformazione dei Comuni in signorie - Lotte sanguinose fra le repubbliche marinare.

Tesi 23. — Principali signorie in Italia - La repubblica di Firenze e i suoi principali mutamenti politici - La casa di Savoia e sue vicende. - Gli Aragonesi a Napoli e in Sicilia.

Tesi 24. — Il secolo XV - Principali avvenimenti - Lorenzo dei Medici e sua politica

Tesi 25. — Cenni sulle origini della letteratura italiana - Dante - Petrarca - Boccaccio - Risorgimento degli studî classici.

Tesi 26. — Passaggio dall'evo medio all'età moderna - Cenni sui principali Stati d'Europa verso la fine del secolo XV - Le scoperte geografiche.

Tesi 27. — Calata di Carlo VIII - Sue conseguenze - Luigi XII - Politica di Alessandro VI e di Giulio II - Lotte fra la Francia e la Spagna.

Tesi 28. — Carlo V - Sue imprese principali - Predominio spagnuolo in Italia - Caduta di Firenze.

Tesi 29. — La riforma - Sue origini - Suo progresso - Conseguenze gravissime di questa rivoluzione religiosa - La controriforma - Il concilio di Trento.

Tesi 30. — Emanuele Filiberto di Savoia - Sue riforme - Carlo Emanuele I - L'Italia sotto la dominazione spagnuola - Venezia e i Turchi - Lepanto.

Tesi 31. — Guerra dei trenta anni - Pace di Westfalia - Stato d'Europa e principalmente d'Italia nel 1648 - Rivoluzione di Napoli.

Tesi 32. — Le rivoluzioni inglesi del 1648 e del 1688.

Tesi 33. — Le guerre religiose in Francia - Enrico IV - Luigi XIII - Richelieu.

Tesi 34. — Il secolo di Luigi XIV - La Russia e Pietro il Grande - Le guerre di successione di Spagna, di Polonia e d'Austria.

Tesi 35. — La guerra dei sette anni - Guerra d'indipendenza d'America - Le riforme politiche e sociali - Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III di Savoia - Il Tanucci a Napoli - Pietro Leopoldo in Toscana.

Tesi 36. — Cause della rivoluzione francese - Gli scrittori - Primi anni del regno di Luigi XVI - Monarchia costituzionale - Repubblica francese e sue conquiste.

Tesi 37. — Napoleone Bonaparte in Italia ed in Egitto - Il Consolato.

Tesi 38. — L'impero francese - Sue conquiste e sua caduta.

Tesi 39. — Il Congresso di Vienna - Effetti della rivoluzione francese sulle condizioni civili e politiche degli Stati europei - Le insurrezioni del 1821 - Indipendenza delle colonie spagnuole e portoghesi d'America.

Tesi 40. — L'insurrezione greca - Battaglia di Navarino - Pace di Adrianopoli - Rivoluzione del 1830 - Monarchie costituzionali - Rivoluzione del 1848 - Repubblica francese.

Tesi 41. — Carlo Alberto e monarchia costituzionale in Piemonte - Prima guerra d'indipendenza italiana.

Tesi 42. — Napoleone III e l'impero francese - Guerra di Oriente.

Tesi 43. — Vittorio Emanuele II - Seconda guerra dell'indipendenza italiana - Spedizione di Sicilia - Terza guerra dell'indipendenza italiana.

Tesi 44. — La Prussia e la nuova confederazione germanica - Guerra del 1870 - Impero germanico - Caduta del potere temporale dei papi.

V.

GEOGRAFIA.

Nozioni di geografia astronomica.

Tesi 1. — Sfera celeste e sfera terrestre - Cerchi della sfera celeste - Equatore - Meridiani - Paralleli - Tropici - Cerchi polari - Orizzonte.

Tesi 2. — Le stelle, loro classificazione e gruppi - Il sole, sistema solare - La luna, sua forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano - Eclissi solare e lunare.

Tesi 3. — La terra - sua forma - dimensioni - movimenti e fenomeni che ne derivano - latitudini e longitudini - Punti cardinali - Rosa dei venti.

Tesi 4. — Globi - Nozioni sulle carte geografiche e marine.

Geografia fisica e politica.

Tesi 5. — Configurazione generale della terra - estensione - divisione e distribuzione delle terre e dei mari.

Tesi 6. — Conformazione dei continenti e delle isole - sviluppo delle coste - Altipiani e bassipiani - Montagne - Valli - Versanti - Foreste - Prati - Steppe - Lande - Deserti - Fiumi - Laghi - Lagune - Maremme.

Tesi 7. — Ampiezza e profondità dell'Oceano - Mari più notevoli - Maree - Correnti marine - Cause che le producono - Descrizioni delle principali correnti - Effetti che producono - Oscillazioni del livello dei mari.

Tesi 8. — L'atmosfera - Suoi limiti - Temperatura - Pressioni - Principali e più notevoli fenomeni dell'atmosfera.

Tesi 9. — Climi - Zone terrestri e loro caratteri - Cenni sulla distribuzione dei vegetali e degli animali secondo le diverse latitudini.

Tesi 10. — Le razze umane e le diverse lingue dei popoli.

Tesi 11. — Gradi di civiltà - Occupazioni e modi di vivere nei diversi popoli - Industrie - Commercio e vie di comunicazione - Religioni e forme di Governo.

Tesi 12. — L'Europa in generale.
Tesi 13. — L'Italia in particolare.
Tesi 14. — L'Africa in generale.
Tesi 15. — L'Asia in generale.
Tesi 16. — L'America in generale.
Tesi 17. — L'Oceania in generale.
Tesi 18. — La Colonia Eritrea.

VI.

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1. — Delle varie forme di governo - Governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri e sue ragioni.

Tesi 2 — Il Re - Successione al trono - Reggenza - Luogotenenza - Dotazione della corona - Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

Tesi 3. — Il Parlamento - Legislature - Sessioni - Diritti comuni ai due rami del Parlamento - Uffici di presidenza - Procedimenti per l'esame dei progetti di legge e delle petizioni - Discussioni - Interpellanze - Interrogazioni - Votazioni.

Tesi 4. — Il Senato - Nomina dei senatori - Categorie nelle quali possono essere nominati - Prerogative speciali al Senato - Prerogative speciali ai senatori.

Tesi 5. — La Camera dei deputati - Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia - Formazione e revisione delle liste elettorali - Elezione dei deputati - Giunta per la verificazione delle elezioni - Eleggibilità e incompatibilità parlamentari - Costituzione della Camera - Diritti speciali della Camera dei deputati - Prerogative dei deputati.

Tesi 6. — Il potere esecutivo - I ministri e il Consiglio dei ministri — Nomina e revoca dei ministri — Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario - Loro attribuzioni - Loro responsabilità penale e politica

Tesi 7. — Potere giudiziario; da chi esercitato - Inamovibilità dei giudici - Loro indipendenza; come assicurata - Giurisdizione ordinaria e speciale - Tribunali straordinari.

Tesi 8. — Diritti dei cittadini e loro garanzie - Eguaglianza civile - Libertà individuale e inviolabilità del domicilio - Inviolabilità della proprietà - Libertà religiosa - Libertà di stampa - Sue condizioni e limiti - Libertà di associazione e riunione - Diritto di petizione - Diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali.

VII.

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE.

Tesi 1. — Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi - loro effetti e durata - loro interpretazione - quando possono avere effetto retroattivo - Della consuetudine.

Tesi 2. — Persone naturali e giuridiche - Parentela ed affinità - distinzione dei diritti civili - Cittadinanza - residenza e domicilio - Assenza.

Tesi 3. — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura ed alla persona del loro proprietario - Della proprietà e suo fondamento - Varî modi di acquistarla; occupazione, accessione, unione, prescrizione - Dell'espropriazione.

Tesi 4. — Del possesso e suoi effetti - Azioni possessorie - Delle modificazioni della proprietà; usufrutto; uso; servitù personali; servitù prediali.

Tesi 5. — Della successione in generale - idonei a succedere - del testamento - Eredi e legalitari - chi può far testamento e come debba esser fatto - Porzione disponibile e riservata - Successione legittima - dei coeredi - accettazione di eredità - Collazione - Pagamento dei debiti ereditari.

Tesi 6. — Dei contratti in genere - Elementi dei contratti - Persone incapaci a contrattare - del consenso e sue forme - Vizi che si oppongono al consenso - Oggetto ed effetto dei contratti.

Tesi 7. — Contratti di compra-vendita - obblighi del venditore e del compratore - Contratto di locazione - Come finisce - Suo scioglimento innanzi tempo - Obblighi del locatore e del conduttore - Locazione di opere e di servizi - Contratto di Società.

Tesi 8. — Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Fideiussione - Pegno, anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione.

Tesi 9. — Modi con cui si estinguono le obbligazioni - Novazione, compensazione, prescrizione.

Tesi 10. — Atti di notorietà - delle presunzioni - Confessione civile - Mezzi di prova - Atti pubblici e privati - Testimoni idonei - Perizie - del giuramento e varie sue forme.

VIII.

ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE.

Tesi 1. — Delle persone commercianti - Diritti e doveri proprî dei commercianti - Tenuta dei libri di commercio.

Tesi 2. — Delle società commerciali e delle loro varie specie - Norme principali che le reggono - Società cooperative.

Tesi 3. — Delle obbligazioni commerciali in genere - Del contratto di trasporto - Delle assicurazioni terrestri, ed in ispecie di quelle contro i danni.

Tesi 4. — Della cambiale - suoi requisiti - Della girata, suoi effetti, forma e requisiti - Accettazione - Specie, forma ed effetti dell'accettazione - Dell'avallo - Del protesto di non accettazione.

Tesi 5. — Delle varie maniere di scadenza delle cambiali - Del pagamento ordinario e per intervento - Protesta per mancato pagamento - Dell'azione di regresso - Procedimento giudiziale - Rivalsa.

Tesi 6. — Della nave - Dei proprietari ed armatori - Abbandono della nave.

Tesi 7. — Del capitano, suoi diritti e doveri - Dell'equipaggio.

Tesi 8. — Contratto di noleggio - Polizza di carico - Avarie, loro specie - Ripartizione dei danni.

Tesi 9. — Prestito a cambio marittimo - Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

IX.

PRINCIPII DI ECONOMIA POLITICA E DI STATISTICA.

Tesi. 1. — Concetto, limiti, divisioni ed importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

Tesi 2. — Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - Libertà del lavoro.

Tesi 3. — Il capitale, suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

Tesi 4. — Salario - concetto - specie - leggi del salario.

Tesi 5. — Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetati - Il credito in generale - Banche di deposito, di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6. — Dello scambio internazionale - Libertà di commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

Tesi 7. — Concetto, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Valori medi e loro uso - Leggi statistiche - Relazioni fra la statistica ed altre scienze.

Tesi 8. — Statistica demografica - Censimento e movimento della popolazione - Correnti dell'emigrazione - Mortalità; vita media.

Tesi 9. — Statistica economica - Commercio generale e speciale - Importazioni ed esportazioni - Vie di comunicazioni ferroviarie e marittime - Trasporti - La ricchezza nazionale; elementi dei quali si compone.

Tesi 10. — Statistica penale - Statistica finanziaria - Statistica elettorale - Statistica militare e marittima.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di fisiologia sperimentale nell'Università di Genova.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1,20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 maggio 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni prodotte, queste ultime, possibilmente in numero di copie non minore di 5;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 30 aprile 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 21 gennaio 1905.

Il ministro
ORLANDO.

1

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Lunedì 30 gennaio 1905.

Presidenza del vice-presidente FORTIS.

La seduta comincia alle ore 14.

CERIANA-MAYNERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Lodovico Fulci, Gattoni, Licata e Di Cambiano.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde ai deputati Gallino Natale, Fiamberti, Graffagni, Guastavino, Botteri, Reggio e Salvatore Orlando, i quali interrogano « per sapere quando e come intenda provvedere al riordinamento della R. scuola superiore navale di Genova, conservando la sua autonomia amministrativa ed economica ».

In seguito agli studî della Commissione d'inchiesta sarà nominata, col concorso dei corpi locali, una Commissione, per modo che la scuola superiore navale avrà quell'ordinamento e quell'autonomia che è nel desiderio degli interroganti.

GALLINO rileva l'urgenza di nominare i professori mancanti e di istituire nuovi insegnamenti, sopprimendo quelli che già sono dati nell'Università, e sperà che sarà provveduto senza indugio a dare alla scuola l'incremento che essa merita. (Bene).

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, osserva che il ritardo proviene appunto dall'importanza che si intende conferire ad una scuola che deve continuare ad essere onore dell'ingegneria navale.

LUCIFERO, in seguito alla presentazione di due disegni di legge fatta dal ministro della guerra, per ovviare agli inconvenienti lamentati nella sua interrogazione, relativamente a i sott'ufficiali in congedo, ritira l'interrogazione stessa.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Verzillo, che interroga « per sapere se creda di provvedere per la sollecita costruzione del ponte sul Volturno a Cancello-Arnone ».

Dichiara che i lavori sono in corso, procedono regolarmente, e si confida che saranno compiuti nel termine stabilito.

VERZILLO non crede che i lavori saranno compiuti nel termine prescritto e quindi esorta il Governo ad adoperarsi perchè la costruzione non sia più oltre ritardata.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, non crede fondati i dubbî dell'onorevole interrogante.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Faelli che interroga per sapere « se non creda giunto il tempo di proporre al Parlamento l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali ».

L'argomento eccedendo i confini di una interrogazione, prega l'on. Faelli di convertire la sua interrogazione in interpellanza.

FAELLI si riserva di trattare la grave questione in sede più propria.

SPINGARDI, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde all'on. Mel che interroga « per conoscere se e quando egli intenda di presentare il disegno di legge per la soppressione del Tribunale supremo di guerra e marina e per il nuovo ordinamento della giustizia militare che il di lui predecessore presentò alla Camera il 28 giugno 1903 e che cadde col finire della precedente Legislatura ».

Il disegno di legge verrà prossimamente presentato.

MEL raccomanda che il Governo faccia in modo che non solo venga presentato, ma sia sollecitamente tradotto in legge, perchè esso è reclamato da oltre 20 anni.

SPINGARDI, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde all'onorevole Mel che lo interroga « per conoscere quanto vi sia di vero nelle notizie divulgate da un autorevole giornale di Firenze e mantenute in onta a smentite ufficiose, circa dimostrazioni sovversive e di atti di teppismo che sarebbero colà avvenuti per opera dei coscritti della classe 1884 ».

Risponde in pari tempo ad altra analoga interrogazione dell'onorevole Santini.

Le informazioni assunte assodarono che alcuni dei fatti che si dicevano avvenuti in Firenze sono inesistenti e che di quelli effettivamente avvenuti fu esagerata la portata, giacchè in essi non vi fu nessun carattere di offesa e di ribellione.

Assicura poi che, incorporate le reclute, cessarono le chiassate e la disciplina più rigorosa fu strettamente osservata.

MEL osserva che la *Nazione* di Firenze ha mantenuto la versione dei fatti da essa data e che non concorda con quella ora esposta dal sottosegretario di Stato e raccomanda al Governo di non trascurare certi sintomi che minacciano la compagine dell'esercito. (Commenti).

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde al deputato Pasqualino-Vassallo, che interroga per sapere « se creda conveniente che nella provincia di Caltanissetta, che dà il maggiore numero di analfabeti rispetto alle altre provincie d'Italia, debba ancora rimanere vacante l'ufficio di R. provveditore agli studî, e nel circondario di Caltanissetta anche quello di R. ispettore ».

Dichiara che l'ispettore fu già nominato e spera che tra breve si potrà nominare anche il provveditore.

PASQUALINO-VASSALLO è lieto che, dopo la presentazione della sua interrogazione, sia stato nominato l'ispettore, ma raccomanda anche che si nomini il provveditore che manca da quattro anni.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica os-

serva che il ritardo dipese da insufficiente numero dei concorrenti al posto di provveditore.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'on. Roberto Galli, il quale lo interroga per conoscere « come intenda provvedere alle conservazione dell'archivio notarile dei distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Frascati che, malgrado le maggiori cure degli impiegati, si trova nelle condizioni più deplorevoli e pericolose ».

Conviene con l'on. Galli sulla urgenza dei provvedimenti occorrenti per allestire locali adatti all'archivio notarile dei distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Frascati. Già il Governo se n'è preoccupato; d'accordo col Consiglio notarile sta facendo ricerca di locali. Si affretterà, per quanto è possibile, questa ricerca e spera che in breve sarà provveduto in modo definitivo.

GALLI ROBERTO, deplorata l'insufficienza dei locali dell'archivio ed il grave pericolo che minaccia i documenti, raccomanda che si provveda sollecitamente.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Bentini, Bertesi, Rondani, Chiesa, Borciani, Noè, Bissolati, Giacomo Ferri, Dugoni e Aroldi, « sul motivo del divieto opposto alla dimostrazione popolare indetta in Roma per domani a scopo di protesta contro i massacri di Pietroburgo e di simpatia per il popolo russo ».

Ragioni di alta convenienza internazionale verso un Governo al quale siamo legati da rapporti amichevoli e ragioni d'ordine pubblico giustificano il divieto, che fu dimostrato non solo legale, ma opportuno dai disordini verificatisi ieri per *l'intrusione* di elementi torbidi; disordini, i quali non degenerano in gravi fatti soltanto per l'encomiabile contegno dei funzionari e degli agenti della forza pubblica.

Se poi disordini più gravi fossero avvenuti, la responsabilità sarebbe ricaduta su coloro che li avrebbero provocati, perchè si sarebbero messi contro la legge (Bene!).

PRESIDENTE. Annunzia la presentazione di altra interrogazione sullo stesso soggetto, la quale suona così: « I sottoscritti interrogano il Governo sul contegno tenuto dalla forza pubblica in occasione delle dimostrazioni di ieri a Roma *pro populo russo*. Bentini, Costa, Zerboglio, Noè, Pozzato ».

Osserva che a questa pure è stato implicitamente risposto dal sottosegretario di Stato.

BENTINI non comprende come si sia impedita a Roma una manifestazione che si è consentita in altre città; questa differenza di trattamento suona offesa al popolo di Roma. Se ieri qualche disordine vi fu, esso deve attribuirsi ai modi brutali degli agenti; perciò non può dichiararsi soddisfatto, neppure per quanto riguarda la seconda interrogazione.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, nota che due funzionari furono feriti e dieci guardie contuse; e crede che ciò basti a provare quali tristi elementi si mescolassero ai dimostranti.

Svolgimento di interpellanze.

CAO-PINNA, interpella il ministro delle finanze per sapere « in qual modo intenda provvedere perchè vengano ai danneggiati dalle alluvioni in provincia di Cagliari corrisposte le quote di sgravio pei danni sofferti negli anni 1902 e 1903. Ed in qual modo si proponga di rendere giustizia alla Sardegna che attende da oltre 50 anni vengano riparate le classifiche o le tariffe applicate per la determinazione della imposta fondiaria.

Rammenta che, per effetto della legge del 1851 che istituiva il catasto in Sardegna, la provincia di Cagliari ha rilasciato allo Stato dal 1852 in poi, quasi un milione e mezzo, anche senza computare gli interessi, per deplorare che non si sia provveduto al risarcimento dei gravi e ripetuti danni per riparare ai quali quel fondo era stato disposto.

Domanda quindi quale uso intenda fare il Governo di quel fondo che basterebbe a dare soddisfazione ai giusti reclami della provincia di Cagliari.

Lamenta poi che il riordinamento del catasto proceda con deplorevole lentezza nella sua provincia che è gravata da un'aliquota eccessiva e domanda perchè frattanto non si applichi ad essa l'aliquota applicata nelle provincie a catasto accelerato.

MAJORANA, ministro delle finanze, attribuisce il risultato dei rimborsi dei danni ai Comuni, i quali non presentano regolarmente gli elenchi prescritti dal regolamento del 1895; giacchè il Governo non ha mai ritardato la verificazione dei danni domandatagli dallo stesso regolamento, provvedendovi anche con personale straordinario.

Riconosce tuttavia la necessità di disciplinare con nuove norme e generali la materia dei rimborsi, regolata ora da disposizioni antiche, varie e complicate.

E viene alla seconda questione che si riferisce al ritardo nelle operazioni catastali. Ora queste operazioni sono a buon punto nelle due provincie di Sassari e Cagliari.

Aggiunge anzi che il Governo è penetrato dalla necessità di compiere il catasto in tutte le provincie; ed a questo proposito intende presentare alla Camera altri provvedimenti per una sollecita soluzione dell'arduo problema.

CAO-PINNA prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, lieto specialmente delle sue ultime dichiarazioni.

RICCIO dà ragione della sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione, « sulle ragioni che lo hanno indotto a chiedere il parere delle Sezioni unite del Consiglio di Stato intorno alla questione dell'insegnamento religioso nelle scuole ».

Questa interpellanza è tanto chiara che non c'è bisogno di darvi un ampio svolgimento. Il Parlamento ha diritto di sapere perchè il Ministero, in una questione politico-legale così importante, abbia creduto conveniente di chiedere il parere del Consiglio di Stato.

Altra volta sulla grave questione il ministro espresse il suo pensiero. Ora perchè egli ha sentito il bisogno di consultare l'Alto Consesso?

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Il parere sulla grave questione dell'insegnamento religioso nelle scuole fu chiesto, perchè a ciò era obbligato dalla precisa disposizione di un articolo di legge.

Mantiene le opinioni già manifestate sul grave argomento; ma indipendentemente da ogni sua personale opinione, dopo una serie di ricorsi formali di vari Consigli comunali che si dolevano dell'annullamento delle loro deliberazioni prese in materia, da parte dei Consigli provinciali scolastici e dei prefetti, il Ministero non poteva sottrarsi dal dovere di consultare a norma di legge il Consiglio di Stato.

Si tratta dunque di un semplice atto d'ordine amministrativo imposto dalla legge e fu consultato il Consiglio di Stato a sezioni unite perchè si stabilisse una giurisprudenza.

Il Ministero ha quindi compiuto anche un atto di doverosa prudenza.

RICCIO dubita che la richiesta del Ministero abbia avuto lo scopo di sfuggire alla responsabilità ministeriale.

La legge Casati considera obbligatorio l'insegnamento religioso; ma la legge del 1877 non comprese nella materia d'esame l'insegnamento.

Ora il ministro ebbe già a riconoscere che la legge del 1859 era stata abrogata da quella del 1877; e riconobbe persino contraria alla legge la disposizione dell'art. 3 del regolamento del 1895.

E l'insegnamento religioso fu considerato facoltativo.

Ora, quando il ministro aveva già manifestato il pensiero suo sul grave argomento, che bisogno c'era di consultare il Consiglio di Stato?

Il Ministero è venuto in altra interpretazione della legge?

E lo dica francamente al Parlamento.

In questioni di tale natura il ministro non deve coprire la sua responsabilità con pareri di corpi consultivi.

Deplora l'atto del ministro, ma accetta la dichiarazione che egli nulla ha mutato dalle opinioni già manifestate.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, non ha nulla da togliere alle opinioni manifestate a proposito dell'insegnamento religioso, ma il parere chiesto era obbligatorio.

In che trova dunque contraddizioni e dubbî l'on. Riccio?

Avuto il parere del Consiglio di Stato il Ministero prenderà gli opportuni provvedimenti dei quali assumerà intera la responsabilità di fronte al Parlamento e al paese. (Benissimo).

RICCIO, prende atto di queste ultime dichiarazioni.

NITTI, svolge la seguente interpellanza rivolta ai ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione « sui criterî che intendano adottare per dare efficace esecuzione alla legge 8 luglio 1904, n. 351, sull' incremento industriale della città di Napoli ».

Nota che son passati già sei mesi dalla promulgazione di quella legge e non sa quali efficaci risultati essa abbia dato.

Il grande stato di depressione della città di Napoli fu ragione di quella legge, la quale è però di difficile applicazione, perchè manca un organismo esecutivo.

Per rendere efficace l'applicazione di quella legge bisogna svellere tutti i piccoli e molteplici interessi che l'avvinghiano.

Epperciò eccita il ministro delle finanze a porre maggiore energia nel dare esecuzione alla legge.

Nota che la grande questione dell' utilizzazione delle forze idrauliche del Volturno non è neppure all'inizio di una soluzione e ciò si deve in gran parte all'opposizione di privati interessi che insidiano un'impresa destinata alla rigenerazione industriale di Napoli.

E perciò raccomanda ai ministri che pongano a capo dell'amministrazione della forza idraulica del Volturno persone oneste che sappiano resistere a tutte le insidie ed alla ressa di tutti i piccoli interessi.

Chiede al ministro dei lavori pubblici a che punto sieno gli studi del Governo per l'applicazione dell'art. 30 della legge, e le disposizioni relative al porto di Napoli.

Domanda altresì all'on. Orlando che cosa intenda fare per l'applicazione dell'articolo relativo alla trasformazione della scuola di applicazione degl'ingegneri.

Non dubita che i tre ministri interessati cureranno con amore, non solamente nell'interesse di Napoli, ma di tutta Italia, l'applicazione della legge.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici, è lieto dire che nel Parlamento italiano non esistano differenze fra gli uomini del nord e del sud nella tutela degli interessi meridionali e italiani. (Vivissime approvazioni).

Dimostra quindi essere ingiusta la censura mossa dall'on. Nitti circa all'indugio nell'applicazione della legge per Napoli.

Ha fatto di tutto per l'applicazione pratica della legge, ma il Governo non può creare gli stabilimenti industriali.

Per il porto di Napoli si è nominata una Commissione speciale per l'esame del progetto definitivo, che importa la spesa di 12 milioni ed al quale si potrà cominciare a dare esecuzione per la fine del prossimo febbraio.

Assicura che anticiperà gli appalti dei lavori.

Per i lavori ferroviari non ostante le difficoltà che necessariamente si incontrano nella compilazione dei progetti, questi sono già a buon punto.

Il Governo infine non lascierà nulla d'intentato per dare sollecita ed efficace esecuzione alla benefica legge per Napoli. (Bene! — Bravo!).

MAJORANA, ministro delle finanze, ha avuto cura di chiedere al comune di Napoli tutte le tariffe per gli sgravi stabiliti dalla legge.

Per le agevolazioni circa le tasse sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, pure stabilite dalla legge, può assicurare che sono già date le istruzioni speciali da applicarsi alla città di Napoli.

Quanto alla cessione delle acque del Volturno, non è mancata la vigile opera del Ministero, perchè la legge abbia la sua efficace esecuzione.

Si sono già iniziate a questo proposito comunicazioni e trattative col comune di Napoli.

Quanto alla scelta dei rappresentanti del Governo nell' ente autonomo amministratore della energia del Volturno, il Ministero non poteva seguire criterî diversi da quelli indicati dall'onorevole Nitti.

Aggiunge che il Governo svolgerà tutta l'opera sua a beneficio di Napoli, la grande interessata al Volturno, e delle altre legittime esigenze.

L'onorevole Nitti può essere certo che il Ministero provvederà con amore e con sollecitudine alla esecuzione di una legge votata con tanto entusiasmo dal Parlamento italiano a beneficio della città di Napoli (Vive approvazioni).

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, riconoscendo giuste le osservazioni dell'onorevole interpellante assicura che, compatilmente con le norme di contabilità, curerà che i fondi, che in questo esercizio non possono essere spesi per la trasformazione della scuola degli ingegneri di Napoli, siano riservati per lo stesso scopo agli esercizi futuri.

NITTI prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Governo. Raccomanda al ministro delle finanze di invigilare a che le concessioni di forza idraulica del Volturno non siano date a chi intenda farne speculazione in Napoli.

Verificazioni di poteri.

PRESIDENTE annuncia che è stata convalidata l'elezione del collegio di Tropea in persona dell'on. Giuseppe Pellecchi.

Interrogazioni ed interpellanze.

PAVIA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per sapere per quali motivi, applicando la pena della censura nel settembre scorso ad un sottobibliotecario della biblioteca di Brera di Milano, non abbia stimato necessario di interrogare dapprima l'impiegato od almeno di sottoporgli i fatti di cui veniva accusato.

« Alessio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando si procederà alla correzione della Strada Nazionale n. 43, nel tratto pericolante presso Cà Volpone,

« Battelli ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se e come intenda provvedere al completamento del porto di Amalfi specie per la boa luminosa e per la boa di ormeggio e se intenda disporre il passaggio del detto porto dalla terza alla seconda categoria.

« Marghieri ».

« Il sottoscritto interroga il ministro degli interni per sapere se il Governo approvi i sistemi di violenza e di sopraffazione usati dal prefetto di Rovigo e di Lendinara.

« Pozzato ».

« Il sottoscritto interroga l'on. ministro della pubblica istruzione per conoscere le ragioni, per le quali i maestri comunali di Bisegna (Aquila) e di Castelforte (Caserta) da molti mesi sono lasciati senza stipendio.

« Credaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se sia vero che finalmente fu deciso l'ampliamento della tettoia alla stazione ferroviaria di Brindisi, applicando a questa stazione la vecchia tettoia di Bari.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se fu provveduto alle con-

dizioni dei locali della Scuola agraria di Roma, condizioni riconosciute deficienti dal punto di vista igienico e didattico.

« Ghimienti ».

« Il sottoscritto domanda di interpellare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se intende di provvedere alle comunicazioni ferroviarie e di cooperare alla sistemazione della viabilità pubblica nei mandamenti di Abbiategrasso e di Binasco.

« G. Gallina ».

La seduta termina alle 17.

DIARIO ESTERO

Il Governo di Tokio ha risposto alla nota della Russia circa la neutralità della Cina, con un'altra nota diretta alle Potenze. In essa, dopo avere rilevato che il dovere di difendere la Cina di fronte alle accuse della Russia non spetta al Governo di Tokio, aggiunge che questo ritiene suo dovere di respingere tale accusa in quanto essa pone in causa la buona fede e la lealtà del Giappone.

La nota scagiona poscia il Governo giapponese dall'accusa mossagli dalla Russia di aver violato la neutralità della Cina colla cattura della torpediniera *Rechitelny;* dichiara priva di fondamento l'asserzione che bande di congusi, le quali operano in territorio neutro, fossero comandate da ufficiali giapponesi o arruolati nell'esercito giapponese, ovvero che istruttori militari giapponesi si trovassero presso i soldati cinesi nel Pe-ci-li. Nega che l'uso delle isole Miao-tao come base navale costituisca una violazione della neutralità della Cina.

La nota dichiara che i giapponesi, importando a Dalny da Ce-fu e da altri porti della Cina grandi quantità di contrabbando da guerra, non violarono le leggi internazionali, le quali non vietano il commercio di contrabbando, ma soltanto lo ritengono soggetto al diritto di cattura da parte del nemico.

Il governo di Tokio, nella Nota, respinge l'accusa che i laboratorî governativi cinesi di Hanyang fornissero ferro-fuso all'esercito giapponese. La fonderia di Hanyang aveva invece un contratto fino da quattro anni fa con una ditta privata giapponese.

Afferma infine che sono assolutamente infondate le asserzioni della Russia che la Cina si prepari ad un'attiva partecipazione alla guerra e ad un movimento xenofobo in seguito a pressioni dei giapponesi sul governo di Pechino.

La Nota aggiunge che lo scopo del governo russo nel formulare tali accuse infondate era evidentemente quello di essere esso stesso esonerato da un impegno, i cui termini, col progresso della guerra, non sarebbero più stati a lui soprattutto vantaggiosi.

La Nota termina coll'elenco dei principali casi in cui la Russia violò la neutralità della Cina, facendo requisizioni per approvvigionare le sue truppe in Mongolia, stabilendo a Kulgan un deposito di munizioni da guerra, impiantando a Ce-fu una stazione radiotelegrafica ed acconsentendo soltanto, dopo laboriosi negoziati, a disarmare la cannoniera *Mandju*, l'incrociatore *Askold* e la torpediniera *Grosowoi* rifugiatesi a Shanghai e facendo illecitamente ritornare in Russia o prendere nuovamente parte alle operazioni di guerra, gli equipaggi delle navi disarmate nei porti cinesi, violando infine ripetutamente la neutralità delle regioni ad occidente del fiume Liao.

***

I giornali inglesi dicono che i negoziati tra la missione inglese, che è giunta a Cabul, e l'emiro dell'Afganistan, si svolgono attivamente.

I reclami dell'Inghilterra riguardano tre punti principali:

a) l'armata afgana dovrà essere istruita da ufficiali inglesi;

b) l'emiro dovrà autorizzare la costruzione di una ferrovia tra l'Afganistan e l'India;

c) l'emiro dovrà impegnarsi a non acquistare armi che dall'Inghilterra.

L'emiro sembra contrario a tali richieste, desiderando piuttosto cedere una parte di territorio per permettere la costruzione di una ferrovia e di un porto di mare.

Si ha poi da Cabul la notizia che una missione russa è partita da Bukhara, e deve giungere tra poco a Balk, città situata al nord dell'Afganistan.

***

Al Senato degli Stati Uniti d'America continua la opposizione all'approvazione dei trattati d'arbitrato nella forma in cui sono stati sottoscritti dal Presidente Roosevelt.

Durante la discussione nella Commissione senatoriale degli affari esteri, il senatore democratico per la Georgia, Bacon, ha dichiarato che i trattati debbono essere emendati in modo da proteggere gli interessi degli Stati del sud in quanto concerne i valori non redimibili rimasti all'estero e che sono stati ripudiati dai detti Stati.

***

Un dispaccio da Tangeri fece sapere che il rappresentante del Sultano, Si Mohammed Torres, avea informato tutte le Legazioni della decisione del Sultano, d'inviare delle truppe per ristabilire l'ordine nelle vicinanze di Tangeri.

Questa notizia ha destato molte inquietudini nelle popolazioni, a causa delle devastazioni che commette sempre sul suo passaggio una *Mahalla* (colonna militare) sceriffiana. « È probabile però - dice il *Journal des Débats* - che passerà molto tempo prima che il Sultano abbia potuto riunire le truppe necessarie per una tale spedizione ».

Anche da Tangeri si telegrafa poi che la *Mahalla*, accampata ad Al-Kazar, dopo aver lasciato questa città, è stata attaccata dalla tribù degli Abel-Scif, che le ha ucciso 30 uomini ed ha fatto 50 prigionieri. Il capo brigante Raisuli trovasi ad Alachi, in aspettativa degli avvenimenti; alcune tribù lo hanno abbandonato, ma altre gli si sono unite. Ritiensi prossimo uno scontro fra i due partiti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero, ieri sera, un pranzo in onore della Presidenza del Senato e della Camera e delle rappresentanze del Parlamento che accompagnarono le Presidenze nel recare ai Sovrani gli augurî per il capo d'anno. Al pranzo furono invitati pure le LL. EE. i ministri e sotto segretari di Stato, le dame

di S. M. la Regina ed i principali personaggi della Real Corte.

S. M. il Re aveva a destra la contessa Guicciardini ed a sinistra donna Maria Grazioli Lante; S. M. la Regina aveva a destra S. E. il presidente del Senato, onorevole Canonico ed a sinistra S. E. Marcora, presidente della Camera.

Dopo il pranzo, le LL. MM. tennero circolo, intrattenendosi individualmente coi singoli senatori e deputati.

S. M. la Regina Margherita, viaggiando in automobile alla volta di Torino, è giunta nel pomeriggio di ieri a Rapallo, dove discese all'*Hôtel d'Europe*.

La popolazione fece all'Augusta ospite una entusiastica accoglienza.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Genova, partite da Torino, sono giunti, iersera, a Venezia, ricevuti alla stazione da S. A. R. il Principe di Udine.

Le LL. AA. RR. sono discese all'*Hôtel Danieli*.

Cortesie franco-italiane. — La *Correspondance internationale politique et financière*, di Parigi, nel suo numero del 18 corrente reca il comunicato seguente, che testualmente riproduciamo, come nuovo documento della fraternità fra l'Italia e la Francia:

« À l'occasion de l'année commencée avec ce mois, le Président et les Membres du Comité Républicain du Commerce et de l'Industrie, à Paris, adressent à leurs amis d'Italie leurs vœux et leurs compliments.

Ils les remercient encore une fois, pour le superbe accueil qu'ils ont reçu dans les villes du Royaume, au cours de l'année 1904, et ils leur envoient, à titre de souvenir, le compte-rendu de la reception qu'ils se sont efforcés de ménager aux Délégations, qui sont venues leur rendre visite au mois de novembre ».

Il numero della *Correspondance* è interamente dedicato al resoconto dei festeggiamenti che ebbero luogo in Parigi per le delegazioni dei commercianti e industriali italiani.

I fili telefonici sotterranei. — In seguito alla autorizzazione concessa dal Consiglio municipale di Roma alla Società dei telefoni, per gli impianti dei canapi sotterranei necessari alle trasmissioni, incominceranno quanto prima i lavori.

In corrispettivo della servitù di cui vengono gravate le strade pubbliche la Società pagherà al Comune una somma annua di L. 50 a chilometro di canapo, oltre le spese di risarcimento del piano stradale.

Per l'insegnamento delle lingue straniere. — Una circolare del Ministero della pubblica istruzione ai rettori delle Università ed ai capi degli Istituti superiori avverte che gli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere negli istituti d'istruzione classica e tecnica avranno luogo per il corrente anno nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore nei seguenti giorni del venturo mese di aprile: 15 prima prova scritta; 17 seconda prova scritta; 18 terza e quarta prova scritta.

I giorni per le prove orali e per la lezione pratica saranno stabiliti dalle Commissioni esaminatrici.

Esposizione internazionale di Belle Arti. — La Commissione incaricata di accettare le opere per la prossima Esposizione internazionale di Belle Arti a Roma, è composta dei professori Cesare Maccari, Salvatore Barbato, Napoleone Parisani, Eugenio Maccagnani, Giovanni Niccolini, Ferdinando Scebok, Roeder Max.

La Commissione si occuperà anche del collocamento delle opere.

Per l'emigrazione nell'Eritrea. — Come è noto, alquanto tempo fa si è recata nell'Eritrea una Commissione di contadini emiliani e romagnoli accompagnata dall'agronomo dott. Zannoni per studiare sull'opportunità di una emigrazione di popolazioni della media Italia in colonia. In proposito, così scrive il *Bollettino agricolo dell'Eritrea*:

« I contadini emiliani col loro direttore avevano un compito ben chiaro; cercare una estensione di 10,000 ettari, tutta unita su cui far sorgere un piccolo paese di agricoltori d'Emilia. Il loro scopo non fu raggiunto; tuttavia la visita della Commissione non fu inutile per la colonia alla quale, circa la capacità a produrre, fu resa piena giustizia.

In complesso, se la Commissione non ha trovato quello che cercava per i suoi disegni di colonizzazione, ha però dato all'Eritrea la soddisfazione di riconoscerla capace d'alimentare un'agricoltura rimuneratrice ».

Per l'Esposizione di Milano. — Il prof. Giulio De Petra, già direttore del museo nazionale di Napoli, per incarico avuto dal ministro della marina presenterà all'Esposizione internazionale di Milano una importante monografia sui porti del Mezzogiorno nell'epoca antica. La monografia si occupa particolarmente dei porti di Pozzuoli, di Stabia, di Siracusa e di Taranto, i quali furono le principali basi di operazioni delle antiche galee.

Navi estere. — La nave-scuola tedesca *Stein*, che per il mare tempestoso aveva ritardato di due giorni la partenza da Palermo è partita ieri da quel porto con tempo splendido.

Marina militare. — La R. nave *A. Vespucci* è giunta a Baltimora; l'*Umbria* è partita da Iquique.

Notizie agrarie. — Le nevicate che si ebbero in questa decade, e che in più luoghi furono eccezionalmente abbondanti, sono generalmente considerate come assai propizie alla campagna, e tornarono utili specialmente in gran parte dell'alta Italia, ove gli effetti della prolungata siccità incominciavano a farsi sentire.

Anche in questa decade il freddo non è stato senza qualche inconveniente per gli agrumi ed i foraggi; nell'estremo mezzogiorno se n'è pure risentita la fioritura del mandorlo; ma, in complesso, lo stato generale dell'agricoltura, specialmente per ciò che riguarda i frumenti, si mantiene sempre buono.

Invece i lavori agricoli di stagione dovettero forzatamente interrompersi in molti luoghi a causa delle intemperie e del gelo.

Marina mercantile. — E' partito il 28 corrente da Buenos-Ayres per Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Teneriffa, Barcellona e Genova il piroscafo *Duca di Galliera*, della Società la Veloce.

E' giunto a Suez il piroscafo *Alberto Treves*, della Società Veneziana di navigazione.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 30. — La Commissione incaricata dell'inchiesta sulle cause dell'incidente avvenuto il 19 corr., durante la cerimonia della benedizione delle acque della Neva ha concluso che la scarica a mitraglia è da attribuirsi ad una cartuccia da esercitazioni, lasciata per trascuratezza nel secondo cannone del primo plotone della prima batteria della guardia, dopo gli esercizi di tiro del 17 corrente.

PIETROBURGO, 30. — Il generale Volkuan, comandante la terza divisione della cavalleria, è stato nominato comandante del terzo corpo d'armata.

Il generale Schmids, comandante la dodicesima divisione della cavalleria, è stato nominato comandante del dodicesimo corpo

d'armata. in sostituzione del generale Beckmann, nominato comandante del ventesimo corpo d'armata.

TOKIO, 30. — Si calcola che nei combattimenti di Che-chieh-pao e di Hei-ku-tai i giapponesi abbiano perduto cinquemila uomini ed i russi diecimila.

POTSDAM, 30. — Il bollettino sullo stato di salute del principe Eitel Federico, dice:

« Stanotte il malato ha dormito bene ed ha sudato molto.

« La temperatura era stamane 36.5.

« L'infiammazione del lobo destro del polmone non si è estesa.

« L'infiammazione della pleura della parte destra è piuttosto diminuita.

« Il malato ha accusato forti dolori alla parte sinistra.

« L'assorbimento degli alimenti e lo stato delle forze sono soddisfacenti ».

BERLINO, 30. — *Landtag.* — Si discutono le proposte tendenti ad istituire una Commissione parlamentare di specialisti, incaricata di esaminare le condizioni degli operai delle miniere di carbone.

Il ministro del commercio, Möller, ricorda che il Governo ha promesso che presenterebbe un progetto per modificare la legge sulle miniere e soggiunge che il Ministero ha deciso all'unanimità di accelerare il più possibile l'elaborazione di questo progetto che potrà essere presentato alla Camera probabilmente tra qualche settimana.

In queste condizioni - soggiunge - credo che non sia utile per il momento fare della situazione attuale oggetto di una discussione parlamentare. E per questo chiedo il ritiro delle proposte. Spero che i capi degli operai e gli operai in generale, sapendo che si è disposti a dare soddisfazione alle loro principali richieste, non commetteranno lo stesso errore dell'Unione mineraria e non continueranno uno sciopero nocivo in modo generale ai loro propri interessi.

In seguito alle dichiarazioni di Möller tutte le proposte vengono ritirate.

PARIGI, 30. — La Commissione internazionale d'inchiesta sull'incidente di Hull nella seduta di stamane ha udito la deposizione del capitano del battello svedese *Aldebaron.*

Il capitano ha deposto sul bombardamento di cui fu oggetto il suo battello, da parte di una nave sconosciuta, il 20 ottobre scorso, per quindici minuti

Il commissario russo Neklokoff dichiara che il suo Governo fa tutte le riserve su questa testimonianza che non ha alcuna relazione coll'incidente di Hull.

Il rappresentante inglese spiega come il battello *Aldebaron* fu probabilmente scambiato dai russi per una torpediniera giapponese, dalla quale il *Kamschakta* si credette attaccato ed avvertì quindi l'ammiraglio Rodiestvenski, che rispose dando ordine di respingere l'attacco.

La seduta è quindi tolta.

La Commissione ha udito nel pomeriggio il teste Costello, proprietario di un battello da pesca. Egli dice di aver notato durante il bombardamento, un oggetto nero che credette fosse una torpediniera: in seguito riconobbe che era un battello della missione Alpha.

Dalle domande rivolte al teste risulta che egli seppe soltanto otto giorni più tardi che l'oggetto nero da lui veduto era un battello della missione Alpha.

Si procede quindi ad un confronto fra Costello e due pescatori del suo battello. Uno di essi dice di aver visto, dopo il bombardamento, una torpediniera e l'altro invece dice di non aver visto alcun battello da pesca che non avesse i fuochi a bordo.

Il commissario russo rileva che questa deposizione è in contraddizione con quella dal teste fatta dinanzi al *Board of Trade.*

Domattina la Commissione udirà gli ufficiali russi i quali faranno le loro deposizioni in russo. Queste verranno tradotte in lingua francese.

VIENNA, 30. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, conte Gautsch, rispondendo ad una interpellanza di Malik, circa la notizia pubblicata da un giornale relativamente ad un preteso accordo dell'Austria-Ungheria colla Russia per lo intervento di truppe austro-ungariche nei Governi russi limitrofi alla Monarchia austro-ungarica allo scopo di ristabilirvi l'ordine, dichiara che tale notizia è completamente infondata.

Si riprende poscia la discussione del progetto di legge relativo allo stanziamento di crediti a favore dei danneggiati dalle intemperie.

PIETROBURGO, 30. — Dispacci dal quartiere generale russo di Mukden in data 29 informano che i rapporti ufficiali pubblicati nel giornale dell'esercito dimostrano che tutti i distretti sono calmi, eccetto le regioni di Holontai e di Fuschia-chuang-tzu, ove i combattimenti continuano.

L'esercito ha ora una nuova organizzazione; ordini completamente nuovi sono stati diramati in tutti gli accampamenti dei corpi d'armata.

Questi ordini riguardano con severità i corrispondenti e i militari stessi.

L'arrivo di nuove truppe ha per risultato di spingere l'esercito a rinforzare i fianchi.

Questa tattica sembra che debba continuare fino a che sia possibile impegnare battaglia.

I giapponesi hanno portato sulla linea di battaglia tutti i loro uomini.

Si dice che Liao-yang sia stato abbandonato, ma la ferrovia è fortemente difesa, specialmente nelle vicinanze del ponte. I cosacchi hanno dichiarato impossibile avvicinarvisi stante i nuovi lavori di difesa che i giapponesi hanno fatto per completare le fortificazioni russe già esistenti.

Oltre Holontai e Fuschia-chuang-tzu, tre altri villaggi, ma non della stessa importanza, sono stati occupati dai russi. Due però già sono stati abbandonati.

I russi sono riusciti a rendersi conto dell'importanza delle truppe giapponesi che saranno contrapposte al loro movimento offensivo.

Siccome i giapponesi sembrano disposti a spiegare tutte le loro forze queste ultime operazioni avranno probabilmente per risultato di far ristabilire immediatamente le linee primitive di difesa e non avranno per risultato un movimento offensivo dei giapponesi.

Rapporti da Ho-lan-tai e Fus-chia-chiung-tzu segnalano una cifra minore per le perdite dei russi. Questi hanno fatto una ricognizione per accertare il numero delle forze dell'ala sinistra giapponese.

PIETROBURGO, 30. — Il corrispondente pel *Nevoje Wremia* telegrafa da Tsin-ki-tchen che gli esploratori russi giunti fino alla Corea sul Yun-den furono accolti dal fuoco di fucileria dei giapponesi, che ferirono due ufficiali e nove soldati russi e li costrinsero ad una penosa ritirata fino alla riva sinistra del Khonan-zau.

Il corrispondente del *Russkoje Slovo* da Mekden telegrafa, in dato del 28, che i giapponesi hanno rinforzato i quindici battaglioni che difendevano San-de pu.

Il 26 i russi hanno occupato le posizioni avanzate, ma i villaggi e le colline sono in potere dei giapponesi.

TOKIO, 30. — Dispacci da Fushan annunziano che i giapponesi hanno aperto, nel pomeriggio di sabato, su tutta la linea, un violento fuoco di artiglieria e di fucileria, che è durato fino alla mezzanotte.

Il fuoco fu ripreso all'alba di domenica e continuò fino a mezzogiorno.

I russi hanno risposto debolmente.

Si va designando lentamente un movimento dell'ala sinistra per circondare e tagliare fuori i russi a Po-kow-tai.

I russi oppongono una resistenza ostinata a questo movimento.

Se i giapponesi riuscissero a tagliare la via ai russi, l'ala destra di Kuropatkine sarebbe lasciata senza difesa.

VARSAVIA, 30. — In seguito ad ordine del governatore generale di Varsavia, la città ed il Governo di Varsavia, la città di Lodz ed il Governo di Petrokow sono stati posti sotto protezione rinforzata.

I palazzi delle autorità e le grandi fabbriche sono sorvegliati militarmente.

I trasformatori elettrici sono stati distrutti.

SARATOW, 30. — Tutti i molini ed alcune fabbriche hanno ripreso il lavoro.

I *tramways* hanno ricominciato a circolare. I giornali si pubblicheranno di nuovo domani. Probabilmente domani o mercoledì anche gli operai delle ferrovie torneranno al lavoro.

Le scuole hanno sospeso le lezioni per qualche giorno.

LIBAO, 30. — Il governatore ha energicamente dichiarato che non permetterà assembramenti nelle vie e che se questo ordine non sarà rispettato le truppe faranno uso delle armi.

PIETROBURGO, 30. — L'ammiraglio Skrydloff ritornerà qui.

Dispacci da Mitau annunciano che lo sciopero in quella città continua. Un agente di polizia è stato ferito. Un battaglione di fanteria ed una batteria d'artiglieria sono stati inviati da Vilna a Mitau.

A Libau ed a Varsavia il lavoro è completamente sospeso; tutti i *restaurants* ed i caffè sono chiusi. Le vetrine di molti negozi e le finestre di molti uffici sono state rotte dai dimostranti.

Il numero delle vittime nei disordini di ieri non è noto con precisione, ma si calcola che il numero dei morti e dei feriti ascenda a 160.

A Kiew lo sciopero è cominciato oggi.

Le grandi officine meccaniche Gretter, l'officina di costruzione delle macchine della Russia meridionale e l'officina Graff sono chiuse; in parte dei forni è cessato il lavoro.

Il prezzo del pane è aumentato.

Pattuglie di soldati perlustrano, durante la notte, le vie della città.

A Mosca le lezioni all'Università ricominceranno il 2 febbraio

A Saratoff gli avvocati, imitando l'esempio dei colleghi di Pietroburgo, cesseranno provvisoriamente di prender parte ai dibattimenti giudiziari.

TOKIO, 31. — Un dispaccio dal quartier generale del generale Oku, in data del 29 corrente, ore 7 di sera, dice:

Due divisioni giapponesi attaccarono Pi-ho-woiki, costrinsero quattro divisioni russe a passare il fiume Hun e fecero seicento prigionieri.

I russi opposero resistenza sull'altra sponda del fiume.

Una divisione russa fece parecchi attacchi contro San-de-pu, ad oriente, ma fu respinta e perdette quattromila uomini.

PIETROBURGO, 31. — Un dispaccio del generale Kuropatkine allo Czar in data 29 corrente dice: Alle ore 7 di iersera i giapponesi presero l'offensiva dalle due parti della ferrovia, ma alle ore 8 furono respinti dal fuoco della nostra artiglieria e della nostra fucileria. Le nostre perdite sono state 3 soldati morti, 3 ufficiali e 32 soldati feriti. Nello stesso tempo il nemico si avanzò sulla strada mandarina contro San-di-oza. L'offensiva del nemico poscia cessò.

Iersera, alle ore 5,30, noi prendemmo l'offensiva contro San-tai-tse e La-ba-uang, situati ad est di San-de-pu. L'attacco fu eseguito dopo preparativi, con fuoco di artiglieria.

San-tai-tse è stato completamente occupato; quanto a La-ba-uang abbiano occupato oltre la metà del villaggio. La condotta delle truppe è stata eccellente. Le nostre perdite sono insignificanti.

Verso il crepuscolo alcuni distaccamenti russi, avendo compiuto la missione loro affidata, si ritirarono a Cyuan-ai. I giapponesi non li inseguirono.

Il 27 corrente una delle nostre colonne di Khai-yu-tai attaccò la fanteria giapponese che si ritirava in direzione sud-ovest. La ritirata del nemico prese il carattere di fuga. I russi inseguirono i giapponesi e li costrinsero a sgombrare i villaggi lungo la via.

La colonna russa si avvicinò a Lan-du-gon, che fu occupato da un distaccamento giapponese con l'artiglieria.

Durante il combattimento i giapponesi ripresero l'offensiva contro una delle nostre batterie e l'attaccarono sotto il fuoco dei cannoni.

Un reggimento di cavelleria attaccando i giapponesi attirò l'attenzione dell'artiglieria e della fanteria nemica; il nostro distaccamento fu rinforzato, ma poi cominciò a ritirarsi.

PIETROBURGO, 31. — Il generale Grippenberg telegrafa in data del 29 corrente all'imperatore:

Alcuni distaccamenti del secondo esercito di Manciuria presero il 25 corr. l'offensiva contro il fianco destro del nemico e s'impadronirono dei villaggi fortificati di Hu-dsi-gu-tse, di Chi-tai-tse, di Mang-kan, di Kkai-lo-to-za e di Koan-ayan-tan. Il villaggio di Khei-gu-tay fu occupato alle 11 di sera dopo un accanito combattimento.

Il 29 corr. occupammo San-tai-tse e Do-ba-tay, ma non riuscimmo a prendere San-de-pu, perchè i giapponesi, fortemente rinforzati, presero l'offensiva in tutto il fronte fra Khei-gu-tai e San-de-pu. Il combattimento continuò due interi giorni; tutti gli attacchi del nemico furono respinti.

L'eroismo delle truppe è superiore a qualunque elogio. I generali Mitchenko e Kondratovich sono rimasti leggermente feriti: la condotta delle truppe è eccellente.

PARIGI, 31. — Ieri sera esplose un ordegno sull'*Avenue de la Republique*.

Due guardie repubblicane rimasero ferite, una terza ebbe il suo fucile spezzato.

L'ordegno era pieno di chiodi da scarpe: produsse lievi danni ed infranse qualche vetro.

Due individui, di nome Bailly e Chevalier, quest'ultimo studente in legge, furono arrestati. Si crede siano gli autori dell'attentato. Furono pure operati due altri arresti.

Chevalier ha alcune leggere bruciature ad una mano che dice di essersi prodotte da sè mordendosi.

PARIGI, 31. — La bomba esplosa sull'*Avenue de la Republique* era piena di chiodi di varie dimensioni, di cartuccie, di pallini e di rottami di ferro.

L'esplosione fu violentissima.

La mitraglia si sparse per un raggio da venti a trenta metri.

Si assicura che l'ordegno avesse la stessa struttura di un altro rinvenuto presso la casa del principe Tronbetztrai..

Anche due donne furono leggermente colpite.

PARIGI, 31. — Secondo informazioni dei giornali, l'inchiesta sull'esplosione dell'ordegno sull'Avenue de la République, sembrerebbe stabilire che l'ordegno stesso non fu gettato, nè deposto, come si riteneva, dinanzi alla casa n. 13. Si crede che l'individuo che lo portava, trovandosi preso in un parapiglia, lo abbia lasciato cadere a terra.

La polizia crede che due degli individui arrestati al primo momento e che sono assai gravemente feriti, si trovassero con l'autore dell'attentato o che ne siano essi gli autori. Questi due individui, uno dei quali aveva il viso sanguinante e l'altro una gamba fracassata, furono condotti al posto di polizia insieme ad altri sette.

Varî altri individui che fuggivano verso la Place de la République, dopo l'esplosione, sono stati chiusi nella caserma dello Château d'Eau. Tra essi si trova un russo.

Una guardia municipale, il cui fucile fu rotto in due pezzi, è diventata improvvisamente sorda, a causa della violenza della esplosione.

PARIGI, 31. — Dalle prime constatazioni l'ordigno esplose sull'*Avenue de la Repubblique* pareva di grande potenza. Esso era costituito da un tubo di acciaio di grosso calibro pieno di chiodi da scarpe e di palle di rivoltella. La materia esplosiva doveva essere dinamite.

Verso le due gli agenti operarono molti arresti nei dintorni del luogo dell'esplosione.

In un *Bar* dell'*Avenue de la Republique* dieci individui parecchi dei quali sono anarchici, notoriamente militanti, sono stati arrestati. Fra essi si trova un certo Francois detto *Francis*, che ebbe il suo momento di notorietà al tempo degli attentati del 1893 e del 1894.

I giornali dicono all'ultima ora che sono stati constatati cinque feriti, cioè 2 guardie municipali, due uomini e una donna e che tutti si trovano fra gli arrestati.

Il *Petit Journal* dice che l'individuo ferito alla mano e che è ritenuto dalla polizia come l'autore dell'esplosione è di nazionalità russa. Aggiunge che 15 russi sono stati arrestati la notte scorsa.

Alle 3 di stamane erano state arretrate in tutto 60 persone, fra cui parecchie donne.

FUSAN, 30. — Sabato le truppe russe delle vicinanze di Po-kon-tai sono state rinforzate a poco a poco fino ad esser portate all'effettivo di un corpo d'esercito.

I giapponesi hanno attaccato ed occupato Lu-wo-kow, a tre miglia al nord est di Po-kon-tai.

Una divisione russa ha attaccato a parecchie riprese le vicinanze di San-de-pu, ma è stata respinta con gravi perdite. Secondo alcuni prigionieri un reggimento solo avrebbe perduto un migliaio di uomini.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 gennaio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	765,85.
Umidità relativa a mezzodì	36
Vento a mezzodì	SE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 12 1.
	minimo 0,0.
Pioggia in 24 ore	—

30 gennaio 1905.

In Europa: pressione massima di 784 sul golfo di Guascogna, minima di 738 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 5 mill. sulle isole, disceso altrove fino a 8 mill. al NW; temperatura aumentata; alcuni venti forti settentrionali; pioggie in Sicilia; mare qua e là agitato.

Barometro: minimo a 768 sulle coste Joniche, massimo tra 772 e 773 sull'alto versante Adriatico.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo vario sull'Italia superiore, quasi ovunque sereno altrove.

N. B. Alle 15 è stato telegrafato ai semafori di abbassare il segnale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 gennaio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . . .	sereno	calmo	12 1	4 8
Genova	sereno	calmo	12 0	3 8
Massa Carrara . . .	sereno	calmo	10 7	0 9
Cuneo	sereno	—	12 0	— 3 8
Torino	sereno	—	1 3	— 4 3
Alessandria	sereno	—	— 1 4	— 7 5
Novara	sereno	—	3 0	— 7 2
Domodossola	sereno	—	8 1	— 3 2
Pavia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	2 5	— 7 2
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	1 6	— 5 4
Sondrio	$^{1}/_{4}$ coperto	—	7 1	0 3
Bergamo	coperto	—	9 0	— 2 0
Brescia	sereno	—	1 3	— 4 2
Cremona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	1 4	— 7 1
Mantova	nebbioso	—	0 3	— 6 9
Verona	coperto	—	3 3	— 3 2
Belluno	coperto	—	0 8	— 6 5
Udine	$^{1}/_{2}$ coperto	—	4 2	— 2 4
Treviso	$^{1}/_{2}$ coperto	—	4 0	—11 5
Venezia	coperto	calmo	3 6	— 3 2
Padova	$^{1}/_{2}$ coperto	—	4 2	— 2 7
Rovigo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	2 2	— 5 0
Piacenza	sereno	—	1 9	— 9 7
Parma	$^{1}/_{4}$ coperto	—	— 0 3	— 9 6
Reggio Emilia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	2 0	— 8 0
Modena	$^{1}/_{4}$ coperto	—	2 1	— 5 2
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	0 2	— 6 1
Bologna	sereno	—	1 6	— 2 9
Ravenna	sereno	—	1 2	— 6 1
Forlì	sereno	—	3 0	— 4 0
Pesaro	sereno	calmo	5 2	— 3 0
Ancona	sereno	calmo	5 0	0 2
Urbino	sereno	—	3 5	— 2 3
Macerata	$^{1}/_{4}$ coperto	—	2 9	— 1 0
Ascoli Piceno	sereno	—	6 0	— 0 0
Perugia	sereno	—	6 5	2 4
Camerino	sereno	—	5 5	— 1 5
Lucca	sereno	—	10 6	— 1 9
Pisa	sereno	—	13 2	— 3 0
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	11 0	0 0
Firenze	—	—	—	—
Arezzo	sereno	—	9 8	— 1 8
Siena	sereno	—	9 5	— 1 6
Grosseto	sereno	—	12 0	0 0
Roma	sereno	—	12 4	0 0
Teramo	sereno	—	7 4	0 4
Chieti	sereno	—	5 3	— 4 0
Aquila	sereno	—	3 6	— 4 6
Agnone	sereno	—	1 8	— 0 9
Foggia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	7 4	1 4
Bari	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	9 0	4 4
Lecce	sereno	—	9 8	4 4
Caserta	sereno	—	11 8	2 7
Napoli	sereno	calmo	9 7	4 0
Benevento	$^{1}/_{4}$ coperto	—	8 5	— 1 0
Avellino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	5 5	1 8
Caggiano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	1 8	— 1 5
Potenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	1 8	— 3 0
Cosenza	sereno	—	7 5	2 0
Tiriolo	sereno	—	9 0	— 1 0
Reggio Calabria . .	sereno	legg. mosso	13 6	5 0
Trapani	—	—	—	—
Palermo	sereno	molto agitato	12 1	4 6
Porto Empedocle .	sereno	legg. mosso	12 0	8 0
Caltanissetta	$^{1}/_{2}$ coperto	—	3 8	0 6
Messina	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	13 6	7 8
Catania	sereno	mosso	12 1	5 3
Siracusa	$^{1}/_{2}$ coperto	agitato	10 0	1 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	12 0	0 0
Sassari	sereno	—	11 4	5 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*